



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO LEGISLATIVO

Ufficio legale e gestione atti politici

**DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE RIGUARDANTI LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
XIII LEGISLATURA PROVINCIALE  
2003 (elezioni provinciale 26 ottobre 2003) - 2008 (elezioni provinciali 9 novembre 2008)**

anno 2003

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data				
1	342	25.11.2003	<p>ordinanza (red. Bile) G.U. 3.12.2003, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 48</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Presidenza del Consiglio dei Ministri contro Provincia</p> <p><u>ricorso n. 16/2003</u> G.U. 09.04.2003, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 14</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>deliberazione Giunta provinciale n. 576 dd. 14.03.2003</li> </ul>	<p>2.6. (idrocarburi)</p> <p>4.5. (protezione e civile)</p> <p>3.1.2. (volontario)</p>	<p>legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)) (articoli 16, 27, comma 2, e 29)</p> <p>violazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>direttiva comunitaria n. 98/30/CE articoli 3, paragrafo 1, e 13, paragrafo 3;</li> <li>articoli 41 e 117, primo, secondo [lettere e) e h)] e terzo comma della costituzione;</li> <li>articoli 8, 11, 87 e 88 dello statuto;</li> <li>legge n. 225 del 1992 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile);</li> </ul>	<p>dichiara estinto il processo;</p> <p>L'impugnativa del Presidente del Consiglio dei Ministri riguarda i seguenti articoli della legge provinciale n. 15 del 2002:</p> <p>a) 16, recante la proroga di un anno dei termini fissati dagli articoli 15, comma 1, e 21, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, censurato per violazione degli articoli 8 e 11 dello statuto, in quanto il potere esercitato dalla Provincia non troverebbe la sua legittimazione in tali norme, nonché per contrasto con la normativa comunitaria recepita dal decreto legislativo n. 164 del 2000, e per incidenza sulla materia della concorrenza;</p> <p>b) 27, comma 2, attribuite al Presidente della Provincia di emettere ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti a livello nazionale, censurato per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonché degli articoli 87 e 88 dello statuto;</p> <p>c) 29, attribuite alla Giunta provinciale il potere di adottare i criteri per l'organizzazione degli interventi (per l'emergenza) previsti dallo stesso articolo, censurato per la violazione degli stessi parametri di cui alla lettera b).</p> <p>La Provincia ha provveduto all'<u>interpretazione autentica</u> dell'articolo 16 con l'articolo 5 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5 (Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data				
			Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ decreto legge n. 343 del 2001 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito con modifiche nella legge 9 novembre 2001, n. 401 (articolo 5 bis)</li> </ul>	<p>2005, nonché per il bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)) e ha <u>modificato</u> le altre due disposizioni impugnate; preso atto della pubblicazione della citata legge provinciale n. 5 del 2003, l'Avvocatura generale dello Stato ha rinunciato al ricorso.</p> <p>la rinuncia al ricorso, seguita dalla accettazione (della Provincia resistente), determina l'estinzione del processo (articolo 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale)</p>

**ANNO 2004**

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data				
1	228	16.07.2004	<p>sentenza (red. Contri) G.U. 21.07.2004, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 28</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia contro Stato</p> <p><u>1.ricorso n. 21/2001</u> G.U. 23.05.2001, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 20</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deliberazione Giunta provinciale n. 779 dd. 6.04.2001</li> <li>• parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 4.06.2001</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd. 03.07.2001, n. 5</li> </ul> <p><u>2.ricorso n. 44/2002</u> (G.U. 18.09.2002, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 37)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deliberazione Giunta provinciale n. 1413 dd. 21 giugno 2002</li> <li>• parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 3.10.2002</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd. 10.12.2002, n. 9</li> </ul>	<p>1.1.2 (esercito)</p> <p>2.8. (lavoro)</p> <p>3.3.1. (istruzione)</p> <p>3.3.3. (formazione e professionale)</p>	<p>legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) (articoli 7, commi 2 e 4, 8, comma 1, e 10, comma 2);</p> <p>decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64) (articoli 2, 3, commi 3 e 6, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13)</p> <p>violazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 3, 76 e 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto della costituzione e della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (art. 10);</li> <li>• articoli 8, nn. 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29); 9, nn. 2), 4), 5) e 10); e 16 dello statuto;</li> <li>• norme di attuazione di cui al d. lgs.vo n. 266/1992 riguardante il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento (art. 4);</li> <li>• autonomia finanziaria di cui al titolo VI dello statuto, come modificato dalla legge n. 386/1989 (art.5, commi 2 e 3)</li> </ul>	<p>dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti degli articoli 7, commi 2 e 4, 8, comma 1, e 10, comma 2 della legge n. 64/2001 (ricorso n. 21/2001);</p> <p>dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti degli articoli 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 del d. lgs.vo n. 77/2002 (ricorso n. 44/2002);</p> <p>dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti degli articoli 3, comma 6, e 4, comma 1, del d. lgs.vo n. 77/2002 (ricorso n. 44/2002)</p> <p>competete allo Stato, ai sensi degli articoli 52 e 117, secondo comma, lettera d), della costituzione, la disciplina degli aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale, quale strumento, seppure su base volontaria, di adempimento del dovere di difesa della patria, alternativo al servizio militare;</p> <p>l'articolo 52, che riconosce la difesa della patria come sacro dovere del cittadino, ha una dimensione più ampia dell'obbligo di prestare il servizio militare;</p> <p>l'articolo 117, secondo comma, lettera d) della costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato non solo la materia "forze armate", ma anche la "difesa", alla quale sono riconducibili comportamenti di impegno sociale senza il ricorso alle armi; la riserva allo Stato della disciplina del servizio civile nazionale non significa attribuire al medesimo l'intera regolamentazione dell'attività; competono alle regioni e province autonome i compiti inerenti l'attuazione degli interventi in materia senza che a queste sia, tra l'altro, preclusa l'istituzione di un proprio servizio civile regionale o provinciale distinto da quello nazionale;</p> <p>sull'autonomia del servizio militare rispetto al dovere sancito dall'articolo 52 della costituzione, che può essere assolto anche con attività di impegno sociale, senza uso di armi, vedasi la sentenza richiamata 23 maggio 1985, n. 164</p>
2	236	19.07.2004	sentenza	1.3.	legge 5 giugno 2003, n. 131	dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data				
			<p>(red. Mezzanotte) G.U. 28.07.2004, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 29</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia contro Stato</p> <p><u>ricorso n. 58/2003</u> G.U. 8.10.2003, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 40</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deliberazione Giunta provinciale n. 1809 dd. 25.07.2003</li> <li>• parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 11.02.2004</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd. 02.03.2004, n. 10</li> </ul>	<p>(autonomia regionale - rapporti con lo Stato)</p>	<p>concernente "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" (articolo 10, comma 5)</p> <p>violazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articolo 120 della costituzione;</li> <li>• articoli 87, 88 e 107 dello statuto;</li> <li>• articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;</li> <li>• norme di attuazione di cui ai d.p.r. nn. 49/1973 e 526/1987 (articoli 5 e 8) riguardanti rispettivamente gli organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e l'estensione alle medesime del d.p.r. n. 616/1977</li> </ul>	<p>10, comma 5, della legge n. 131 del 2003;</p> <p>la Provincia aveva censurato l'estensione agli enti ad autonomia speciale della disciplina del potere sostitutivo statale, che l'articolo 120 della costituzione riserva alle regioni a statuto ordinario, per violazione dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, secondo cui il titolo V della costituzione si applica alle regioni ad autonomia differenziata solo per le parti in cui preveda forme di autonomia più ampie di quelle già attribuite, e sotto il profilo della fonte normativa, in quanto l'individuazione dell'organo competente ad eseguire i provvedimenti sostitutivi avrebbe dovuto avvenire con norme di attuazione e non con legge ordinaria, posto che riguarda i rapporti tra Stato e Provincia;</p> <p>secondo la Corte la lesione lamentata dalla Provincia non presenta carattere di attualità; il potere sostitutivo di cui la Provincia denuncia l'incostituzionalità, riguardante le competenze aventi fondamento non statutario, ma costituzionale, potrà essere esercitato solo a seguito del trasferimento delle ulteriori funzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 131 del 2003, da disporsi con norme di attuazione, adottate sentite le commissioni paritetiche previsti dagli statuti delle regioni ad autonomia differenziata</p>
3	244	19.07.2004	<p><u>ordinanza</u> (red. Contri) G.U. 28.07.2004, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 29</p> <p>giudizio per conflitto di attribuzione</p> <p>Provincia contro Stato</p> <p><u>ricorso n. 26/2001</u> G.U. 24.10.2001, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 41</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deliberazione Giunta provinciale n. 1877 dd. 20.07.2001</li> </ul>	<p>3.3.3. (formazioni e professionali)</p> <p>2.8. (lavoro)</p> <p>1.8. (strumenti economici finanziari)</p>	<p><u>decreto del Dirigente generale del Ministero del lavoro del 4 maggio 2001</u> (Obbligo formativo nell'ambito della programmazione regionale fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento) (articolo 2, commi 2 e 4);</p> <p>violazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 8, nn. 23) e 29), 9, nn. 2), 4) e 5) e 16 dello statuto;</li> <li>• norme di attuazione di cui al d.p.r. n. 280/1974 in materia di disciplina delle commissioni comunali e provinciali per il</li> </ul>	<p><u>dichiara cessata</u> la materia del contendere;</p> <p>la Provincia aveva impugnato il decreto del dirigente generale del Ministero del lavoro del 4 maggio 2001, ritenuto lesivo dell'autonomia finanziaria (in particolare dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 386 del 1989), legislativa ed amministrativa spettante alla medesima, nonché del principio di legalità degli atti di normazione secondaria e dei provvedimenti amministrativi, perché anziché operare la semplice ripartizione delle risorse, avrebbe determinato delle limitazioni all'erogazione delle stesse, in difetto, tra l'altro, di fondamento normativo del corrispondente potere;</p> <p>successivamente alla proposizione del giudizio la disposizione impugnata (comma 4 dell'articolo 2) è stata modificata dal decreto del Direttore generale dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori dell'11 dicembre 2003; in relazione al comma 2 dell'articolo 2 la Provincia ha rilevato che la sua applicazione non ha prodotto alcun effetto lesivo e di non aver impugnato la disposizione modificatrice</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data				
			Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale		collocamento al lavoro (articolo 9 bis); <ul style="list-style-type: none"> <li>• legge n. 386 del 1989 (articolo 5);</li> <li>• principio di legalità degli atti di normazione secondaria e dei provvedimenti amministrativi</li> </ul>	
4	273	27.07.2004	sentenza (red. Marini) G.U. 4.08.2004, 1ª serie speciale n. 30  giudizio per conflitto di attribuzione  Provincia contro Stato  <u>ricorso n. 24/2001</u> G.U. 17.10.2001, 1ª serie speciale n. 40 <ul style="list-style-type: none"> <li>• deliberazione Giunta provinciale n. 1662 dd. 3.07.2001</li> </ul>	3.2.4. (assistenza sanitaria)  3.1.3. (invalidi)	<u>decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 2000</u> (Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione) (articolo 3); violazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 9, n. 10) e 16 dello statuto;</li> <li>• norme di attuazione di cui al d.p.r. n. 474/1975 in materia di igiene e sanità e al d. lgs.vo n. 266/1992 riguardante il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento (articolo 3);</li> <li>• principio di leale collaborazione;</li> <li>• regole procedurali in materia di atti di indirizzo e coordinamento, in particolare articolo 1, comma 1, lettera ii) della legge n. 13/1991 (Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente</li> </ul>	<u>dichiara inammissibile</u> il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia nei confronti dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dd. 1° dicembre 2000;  la dichiarazione di inammissibilità del ricorso è da correlare al fatto che è stato proposto nei confronti di un atto privo di lesività; secondo la Corte l'atto impugnato si applica nei confronti della Provincia limitatamente all'obiettivo da esso previsto, costituito dalla partecipazione alle spese di soggiorno per cure effettuate all'estero dai portatori di handicap, escludendo peraltro che la disciplina analitica di cui all'articolo 3 del citato decreto si applichi alla Provincia medesima. La clausola di salvaguardia delle competenze degli enti ad autonomia speciale (articolo 7, comma 3, del decreto) e altri argomenti di carattere sistematico, desumibili dall'articolo 7, che fa salve le competenze statutarie delle province autonome, e la soppressione nell'Accordo del 6 febbraio 2003, (attuativo del citato dpcm 1.12.2000) sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'indicazione delle province autonome tra i soggetti destinatari della disciplina sul concorso nelle spese, eliminano il dubbio interpretativo scaturito dalla formulazione dell'articolo 3 del decreto impugnato

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data				
			Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale		della Repubblica)	
5	283	28.07.2004	<p>sentenza (red. Mezzanotte) G.U. 4.08.2004, 1ª serie speciale n. 30</p> <p>giudizio per conflitto di attribuzione</p> <p>Provincia contro Stato</p> <p><u>ricorso n. 10/2001</u> G.U. 04.04.2001, 1ª serie speciale n. 14</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deliberazione Giunta provinciale n. dd. 2.03.2001, n. 448</li> </ul>	<p>2.1.2. (zootecnia)</p> <p>decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403 (Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale)</p> <p>(articolo 41 in connessione con le altre disposizioni che prevedono attuazione normativa da parte delle regioni (e province autonome): articoli 2, commi 2 e 3, 5, commi 1, 2 e 3, 7, commi 2 e 3, 11, commi 1, 2, 3 e 4, 14, commi 1, 2 e 3, 21, comma 1, 24, commi 1, 3 e 4, 25, commi 1 e 2, 31, commi 1 e 2, 35, comma 5, 36, comma 1 e 37, comma 3);</p> <p>violazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 117 e 136 costituzione;</li> <li>• articoli 8, n. 21), 9, n. 10) e 16 dello statuto;</li> <li>• norme di attuazione di cui al D.P.R. n. 279/1974 in materia di minime proprietà culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste (articolo 9) e al d. lgs. n. 266/1992, riguardante il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento (articolo 2);</li> <li>• principi costituzionali in materia di rapporti tra regolamenti</li> </ul>	<p>dichiara che non spetta allo Stato disciplinare con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 403 del 2000 la materia della riproduzione animale nelle province autonome di Trento e Bolzano;</p> <p><u>annulla</u> il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 403 del 2000</p> <p>il decreto viola le competenze provinciali in materia di "agricoltura" e "patrimonio zootecnico" (articolo 8, n. 21 dello statuto speciale), perché anziché mantenersi nell'ambito del livello secondario che gli è proprio, si colloca sullo stesso piano delle fonti primarie provinciali (vedasi articolo 41). Non ha, inoltre, il carattere della cedevolezza di fronte alla futura legislazione provinciale, non supplisce alla mancanza di disciplina normativa di tipo primario, nè ha i caratteri di un regolamento esecutivo di una legge statale attuativa di direttive comunitarie, ma è esso stesso immediatamente attuativo della direttiva CE 28/94 del 23 giugno 1994, sopravvenuta sia alla legge statale n. 30 del 1991 concernente "Disciplina della riproduzione animale", sia al precedente regolamento esecutivo (n. 172 del 1994) della citata legge;</p> <p>competete alle province autonome l'attuazione delle direttive comunitarie nelle materie di competenza esclusiva, sebbene vincolate all'osservanza della legislazione statale che si interpone fra la normativa comunitaria e quella provinciale;</p> <p>sul rapporto tra fonti statali e provinciali in ordine all'attuazione di atti comunitari e sul potere dello Stato di dare attuazione agli obblighi comunitari con disposizioni cedevoli, applicabili in assenza di normativa provinciale, vedasi la richiamata sentenza della Corte costituzionale 10 novembre 1999, n. 425;</p> <p>la questione dedotta in giudizio anteriormente all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha modificato il titolo V della Costituzione, deve essere decisa esclusivamente alla stregua delle norme costituzionali nella formulazione originaria, a nulla rilevando le sopravvenute modifiche costituzionali. Vedasi la sentenza richiamata 1 ottobre 2003, n. 302.</p>	

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data				
			Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale		statali e fonti provinciali (articolo 17, comma 1, lett. b) legge n. 400/1988); • principio di certezza e chiarezza normativa	
6	353	25.11.2004	<p>sentenza (red. Onida) G.U. 1.12.2004, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 47</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia contro Stato</p> <p><u>ricorso n. 23/2003</u> G.U. 23.04.2003, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 16</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deliberazione Giunta provinciale n. 405 dd. 21.02.2003</li> <li>• parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 14.04.2003</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd. 03.06.2003, n. 6</li> </ul>	1.8.1. (contabilità)	<p><u>legge 27 dicembre 2002, n. 289</u> (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) (articoli 29, comma 18, secondo periodo, e 77, comma 4)</p> <p>violazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 8, nn. 3), 5), 13), 14), 21) e 24), 9, n. 10), e 16 dello statuto;</li> <li>• relative norme di attuazione;</li> <li>• titolo VI dello statuto;</li> <li>• norme di attuazione di cui al d.lgs.vo n. 268/1992 in materia di finanza regionale e provinciale (articoli 8, commi 2 e 3, 10, commi 2 e 9, e 14);</li> <li>• d. lgs.vo 4 agosto 1999, n. 372 "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"</li> </ul>	<p><u>dichiara non fondata</u> la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 29, comma, 18, secondo periodo, della legge n. 289/2002, sollevata dalla Provincia [dalla Regione Trentino-Alto Adige (ric. n. 24/2003) e dalla Provincia autonoma di Bolzano (ric. n. 20/2003)], riservando ad altra pronuncia la decisione sulle altre questioni sollevate con i ricorsi nn. 20 e 23 del 2003;</p> <p>l'articolo 29 della legge 289/2002, dopo avere disciplinato il patto di stabilità interno per le regioni a statuto ordinario, prevede (comma 18) che gli enti ad autonomia speciale si accordino con il Ministero dell'economia e delle finanze, (per gli esercizi 2003, 2004 e 2005) sul livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti; i flussi di cassa verso gli enti, fintantochè non sia raggiunto l'accordo, sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005.</p> <p>La Corte rileva che, seppure l'accordo costituisca il metodo ordinario, non si può escludere che lo Stato, nell'esercizio del potere di coordinamento della finanza pubblica e in vista di obiettivi nazionali di stabilizzazione finanziaria, possa imporre in via transitoria, prima del raggiungimento dell'accordo, dei limiti, anche agli enti ad autonomia speciale, senza incorrere nella lesione della loro autonomia finanziaria e di spesa;</p> <p>sul punto vedasi le richiamate sentenze 28 luglio 1993, n. 357 e 28 luglio 1995, n. 416;</p> <p>il potere attribuito al Ministro dalla norma impugnata di determinare i flussi di cassa verso gli enti, secondo la Corte, non riveste carattere di ampia discrezionalità, essendo correlato a parametri oggettivi, risultanti dalla legge oltre che dai documenti di programmazione; esso non risulta, quindi, lesivo dell'autonomia finanziaria degli enti autonomi, non risolvendosi in un "anomalo strumento di controllo sulla gestione finanziaria regionale".</p> <p>vedasi sul punto le richiamate sentenze 22 dicembre 1977, n. 155, 2 marzo 1987, n. 62 e 1 aprile 1993, n. 132</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data	Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
7	412	23/12/2004	<p>sentenza (red. Onida) G.U. 29.12.2004, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 50.</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia contro Stato</p> <p><u>ricorso n. 23/2003</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• G.U. 23.04.2003, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 16</li> <li>• deliberazione Giunta provinciale n. 405 dd. 21.02.2003</li> <li>• parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 14.04.2003</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd. 03.06.2003, n. 6</li> </ul>	4.8. (tutela dell'ambiente)	<p><u>legge 27 dicembre 2002, n. 289</u> (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) (articoli 29, comma 18, secondo periodo, e 77, comma 4)</p> <p>violazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 8, nn. 3), 5), 13), 14), 21) e 24), 9, n. 10), e 16 dello statuto;</li> <li>• relative norme di attuazione;</li> <li>• titolo VI dello statuto;</li> <li>• norme di attuazione di cui al d.lgs.vo n. 268/1992 in materia di finanza regionale e provinciale (articoli 3, commi 2 e 3, 8, commi 2 e 3, 10, commi 2 e 9, e 14);</li> <li>• d. lgs.vo 4 agosto 1999, n. 372 "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"</li> </ul>	<p><u>dichiara non fondata</u> la questione di legittimità costituzione dell'articolo 77, comma 4, della legge n. 289/2002, sollevata dalla Provincia, riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale;</p> <p>la disposizione impugnata non può essere interpretata nel senso di trasferire allo Stato autorizzazioni in materia ambientale, già di competenza provinciale, o di limitare gli ambiti di intervento della Provincia in relazione a procedure di competenza statale. Nonostante la disposizione impugnata non contenga un espresso riferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, in presenza della clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni ad autonomia differenziata (articolo 95, comma 2, legge n. 289/2002), si può agevolmente desumere un'interpretazione rispettosa della posizione della Provincia, garantita a livello costituzionale.</p> <p>l'interpretazione delle disposizioni della legislazione statale va operata in modo da garantirne la conformità con la posizione costituzionalmente riconosciuta alle province autonome; in difetto di elementi contrari l'esplicita salvezza delle competenze provinciali significa l'implicita conferma delle attribuzioni delle province autonome, fondate sullo statuto speciale e sulle relative norme di attuazione; vedasi le richiamate sentenze 21 novembre 2000, n. 520, 31 maggio 2001, n.170, 14 dicembre 2001, n. 406 e 4 luglio 2003, n. 228</p>
8	425	29/12/2004	<p>sentenza (red. Onida) G.U. 5.01.2005, 1<sup>a</sup> serie speciale n.1</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia contro Stato</p> <p><u>ricorso n. 35/2004</u> G.U. 5.05.2004, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 18</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deliberazione Giunta provinciale n. 371 dd. 20.02.2004</li> </ul>	1.8. (strumenti economico finanziari)	<p><u>legge 24 dicembre 2003, n. 350</u> concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)" - (articolo 3, commi da 16 a 21)</p> <p>violazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 3, 116, 117, 119 e 120 della costituzione, nonché articolo 10 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ;</li> <li>• titolo VI dello statuto, come modificato dalla legge 30</li> </ul>	<p>la Corte, in relazione alle varie questioni di legittimità sollevate nei confronti della legge n. 350 del 2003 da diverse regioni, ordinarie e speciali, con la pronuncia in esame, previa riunione dei giudizi, ha deciso limitatamente alle questioni relative all'articolo 3, commi da 16 a 21, riservando a separate pronunce la decisione delle altre questioni sollevate in alcuni ricorsi;</p> <p><u>dichiara non fondata</u> la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 21, della legge n. 350/2003, sollevata dalla Provincia in riferimento agli articoli 116, 117, 119 e 120 della costituzione, al titolo VI dello statuto speciale e all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché agli articoli 2 e 4 delle norme di attuazione di cui al d. lgs. n. 266/1992;</p> <p><u>dichiara non fondate</u> le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 17 (salvo quanto disposto al capo a) del dispositivo) e 18, della legge n. 350/2003, sollevate dalla Provincia in riferimento agli articoli 3, 117 e 119 della</p>



N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data	Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• parere Seconda Commissione permanente espresso nella seduta dd. 07.04.2004</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd. 27.04.2004, n. 11</li> </ul>		<p>novembre 1989, n. 386;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• norme di attuazione di cui al d.p.r. n. 526/1987 di estensione alla regione Trentino Alto Adige e alle province autonome delle disposizioni del d.p.r. n. 616/1977 (articoli 5, comma 1, e 8), al d. lgs.vo n. 266/1992 riguardante il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento (articoli 2 e 4) e al d. lgs.vo 268/1992 in materia di finanza regionale e provinciale (articolo 17)</li> </ul>	<p>costituzione; <u>dichiara l'illegittimità costituzionale</u> dell'articolo 3, comma 17, quarto periodo, della legge n. 350/2003</p> <p>l'articolo 119, sesto comma, della costituzione, nel testo novellato, prevede che i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni abbiano un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato, e che tali enti possano ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, escludendo, peraltro, ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. Il vincolo del ricorso all'indebitamento solo per spese di investimento trova applicazione nei confronti di tutte le autonomie, siano esse ordinarie o speciali, senza che sia necessario ricorrere a "meccanismi concertati di attuazione statutaria", considerato che non si giustifica una differenziazione fra i due tipi di autonomie relativamente alla "soggezione a vincoli generali di equilibrio finanziario e dei bilanci"; la finanza delle regioni a statuto speciale è parte della finanza pubblica allargata, in relazione alla quale lo Stato ha poteri di disciplina generale e di coordinamento; sul punto vedasi le sentenze richiamate 28 luglio 1995, n. 416, 23 dicembre 1998, n. 421 e 26 gennaio 2004, n. 36;</p> <p>competete allo Stato definire le nozioni di indebitamento e di investimento; trattandosi di un vincolo di carattere generale, di uniforme applicazione per tutti gli enti, solo lo Stato può provvedere a tali scelte, a meno che non siano irragionevoli, nel qual caso le regioni potrebbero censurarle nelle sedi appropriate;</p> <p>la Corte ha ritenuto fondata la censura riguardante l'attribuzione al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, del potere di disporre con proprio decreto modifiche a determinate tipologie di indebitamento e di investimenti. L'esercizio di un potere politico-amministrativo, che va ad incidere sull'autonomia regionale, presuppone il rispetto del principio di legalità sostanziale, implicante la definizione in via legislativa degli ambiti di intervento dell'esecutivo, delimitandone la discrezionalità; sul punto vedasi le richiamate sentenze 29 luglio 1982 n. 150, 29 luglio 1992, n. 384 e 29 settembre 2003, n. 301</p>

**ANNO 2005**

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data	Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
1	50	28.01.2005	<p>sentenza (red. Bile) G.U. 02.02.2005, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 5</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia contro Stato</p> <p><u>1. ricorso n. 44/2003</u> G.U. 16.07.2003, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 28</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deliberazione Giunta provinciale n. 941 dd. 17.04. 2003</li> <li>• parere Seconda Commissione permanente espresso nella seduta dd. 28.07.2003</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd. 30.07.2003, n. 10</li> </ul>	2.8. (lavoro)	<p><u>legge 14 febbraio 2003, n. 30</u> concernente "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" (articolo 1, comma 2, lettere c) e d), articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), nonché articolo 8, comma 2, lettere f) e g))</p> <p>violazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 117 e 118 della costituzione in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;</li> <li>• articoli 8, n. 29), 9 nn. 2) 4) e 5) e 16 dello statuto;</li> <li>• norme di attuazione di cui ai d.p.r. nn. 280/1974 in materia di disciplina delle commissioni comunali e provinciali per il collocamento al lavoro (articolo 9 bis), 471/1975 in materia di apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori (articolo 2), 197/1980, integrative delle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con d.p.r. n. 474/1975 (articolo 3) e di cui al d.lgs.vo n. 266/1992 riguardante il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e</li> </ul>	<p>riservando a separata pronuncia la decisione in ordine agli articoli 1, comma 2, lettera d) prima parte, e 8 della legge n. 30/2003 (vedasi sentenza n. 384/2005), la Corte</p> <p><u>dichiara inammissibile</u> la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge n. 30/2003, sollevata in riferimento agli articoli 8, nn. 23) e 29) e 9, nn. 2), 4) e 5) dello statuto speciale e relative norme di attuazione;</p> <p><u>dichiara inammissibile</u> la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 30/2003, sollevata in riferimento all'articolo 118 della costituzione;</p> <p><u>dichiara non fondata</u> la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge n. 30/2003, sollevata in riferimento agli articoli 8, n. 29) e 9, nn. 2), 4) e 5) dello statuto e relative norme di attuazione;</p> <p><u>dichiara non fondate</u> le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i) della legge n. 30/2003, sollevate in riferimento agli articoli 8, n. 29) e 9, nn. 2), 4) e 5) dello statuto e relative norme di attuazione;</p> <p><u>dichiara inammissibile</u> la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 276/2003, sollevata in riferimento agli articoli 8, nn. 23) e 29) e 9, nn. 2), 4) e 5) dello statuto speciale e relative norme di attuazione;</p> <p><u>dichiara cessata la materia del contendere</u> in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 276/2003, sollevata in riferimento agli articoli 8, nn. 23) e 29) e 9, nn. 2), 4) e 5) dello statuto speciale e relative norme di attuazione;</p> <p><u>dichiara non fondata</u> la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 1, 2, 4 e 5 del decreto legislativo n. 276/2003, sollevata in riferimento agli articoli 8, n. 29) e 9, nn. 2), 4) e 5) dello statuto speciale e relative norme di attuazione;</p> <p><u>dichiara non fondata</u> la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 276/2003, sollevata in riferimento agli articoli 8, n. 29) e 9, nn. 2), 4) e 5) dello statuto speciale e relative norme di attuazione;</p> <p><u>dichiara non fondate</u> le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 48, comma 4, e 49, comma 5, del decreto legislativo n. 276/2003, sollevate in</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data				
			<p>2.ricorso n. 95/2003 G.U. 04.02.2004, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deliberazione Giunta provinciale n. 3027 dd. 28.11.2003</li> <li>• parere Quinta Commissione permanente espresso nella seduta dd. 2.02.2004</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd. 02.03.2004, n. 8</li> </ul>		<p>coordinamento (articolo 2)</p> <p>decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 concernente "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" (articoli 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5; 6, commi 6, 7 e 8; 48, comma 4; 49, comma 5)</p> <p>violazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 3, 76 e 117 della costituzione in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;</li> <li>• articoli 8, nn. 23) e 29), 9, nn. 2), 4) e 5) e 16 dello statuto;</li> <li>• norme di attuazione di cui al d.p.r. n. 471/1975 in materia di apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori e al d.lgs.vo 266/1992 riguardante il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento (articoli 2 e 4)</li> </ul>	<p>riferimento agli articoli 8, n. 29) e 9, nn. 2), 4) e 5) dello statuto speciale e relative norme di attuazione, nonché all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001;</p> <p>vedasi inoltre sentenza n. 384 del 14.10.2005 con cui la Corte costituzionale ha deciso sui ricorsi promossi dalla Provincia nei confronti della legge n. 30/2003 e del decreto legislativo n. 276/2003</p> <p>la conciliazione delle controversie di lavoro non rientra nella materia della tutela e sicurezza del lavoro attribuita alla competenza concorrente delle regioni (articolo 117, terzo comma, della costituzione), bensì in quella dell'ordinamento civile, giurisdizione e norme processuali, di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera l) della costituzione); precisamente è da ricondurre alla materia dell'ordinamento civile, in quanto riguarda la definizione transattiva di tali controversie, e in quella della giurisdizione e norme processuali per gli effetti che il tentativo di componimento bonario delle liti può avere sullo svolgimento del processo;</p> <p>la previsione del mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea e all'autorizzazione per il lavoro all'estero involge profili inerenti la materia dell'immigrazione, di esclusiva competenza dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera b) della costituzione);</p> <p>l'istituzione di forme di raccordo tra i sistemi dell'istruzione e della formazione costituisce un principio di carattere generale, che non lede le competenze regionali. La formazione all'interno delle aziende inverte il rapporto contrattuale, sicché la sua disciplina rientra nell'ordinamento civile; l'attribuzione alle regioni e province autonome della regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, d'intesa con i ministeri coinvolti, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, non comporta lesione delle competenze regionali e costituisce attuazione del principio di leale collaborazione;</p> <p>l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un apposito albo delle agenzie per il lavoro, articolato in cinque sezioni, per lo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché di supporto alla ricollocazione professionale, è</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data				
			Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			da correlare alla scelta dell'unicità del regime autorizzatorio o di accreditamento, mentre la previsione delle sue articolazioni è da collegare alla varietà, sia dei soggetti cui può essere data l'autorizzazione o l'accreditamento, sia delle attività che essi possono svolgere
2	133	06.04.2005	<p>sentenza (red. Maddalena) G.U. 13.04.2005, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 15</p> <p>giudizio per conflitto di attribuzione</p> <p>Regione Veneto contro Provincia autonoma di Trento e Presidenza del Consiglio dei ministri</p> <p><u>ricorso n. 29/2001</u> G.U. 31.10.2001, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 40</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>deliberazione Giunta provinciale n. 2204 dd. 31.08.2001</li> </ul>	4.3. (acque pubbliche)	<p>1) <u>deliberazione della Giunta provinciale di Trento del 15 giugno 2001, n. 1527</u> recante "Indirizzi applicativi delle norme di attuazione dello statuto speciale in materia di impianti afferenti a grandi derivazioni a scopo idroelettrico posti a scavalco del territorio della provincia ed altre regioni limitrofe";</p> <p>2) <u>determinazione del dirigente del servizio utilizzazione delle acque pubbliche</u> della Provincia di Trento del 21 giugno 2001, prot. n. 93</p> <p>violazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>articoli 115, 117, 118 e 119 della costituzione;</li> <li>articoli 8, nn. 17) e 24), 9, n. 9), 12, 13, 14 e 16 dello statuto;</li> <li>norme di attuazione di cui ai d.p.r. nn. 115/1973 in materia di trasferimento alle province autonome dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione [articolo 8, comma 1, lettera e)], 381/1974 in materia di urbanistica ed opere pubbliche (articolo 14) e 235/1977 in materia di energia (articolo 1 bis);</li> </ul>	<p>dichiara che non spetta alla Provincia di Trento, in difetto della necessaria intesa di cui all'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), l'esercizio delle funzioni relative alle concessioni di derivazione di acqua pubblica che interessino, oltre alla Provincia di Trento, anche la regione Veneto, e, conseguentemente, <u>annulla</u>:</p> <p>a) la deliberazione della Giunta provinciale di Trento 15 giugno 2001, n. 1527;</p> <p>b) la determinazione del dirigente del servizio utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia di Trento 21 giugno 2001, prot. n. 93;</p> <p>l'attribuzione della competenza in ordine al rilascio di concessioni per grandi derivazioni di acqua pubblica per scopo idroelettrico non implica l'applicazione in ambiti extraprovinciali della norma di attuazione statutaria di cui al d.p.r. n. 381/1974; non si possono, infatti, attribuire effetti extraterritoriali ad una norma di attuazione statutaria. Nella fattispecie secondo la Corte si applica l'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, ai sensi del quale le concessioni che interessino il territorio di più regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni coinvolte, prevedendosi, in difetto della stessa, decorso il termine di sei mesi, l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato; l'intesa attiene ad ogni aspetto del provvedimento concessorio, come ad es. l'individuazione dei canoni e i criteri del loro riparto tra gli enti interessati. L'applicazione di tale disciplina risponde ad esigenze unitarie e al principio di leale collaborazione</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data				
			Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale		<ul style="list-style-type: none"> <li>d.lgs. n. 112/1998 (articolo 89)</li> </ul>	
3	145	12.04.2005	<p>sentenza (red. Marini) G.U. 20.04.2005, 1ª serie speciale n. 16</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia contro Stato</p> <p><u>ricorso n. 42/2004</u> G.U. 03.06.2004, 1ª serie speciale ediz. str.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>deliberazione Giunta provinciale n. 596 dd. 12.03.2004</li> <li>parere Quarta Commissione permanente espresso nella seduta dd. 19.04.2004</li> <li>deliberazione Consiglio provinciale dd. 14.07.2004, n. 12</li> </ul>	<p>3.1.3. (invalidi)</p> <p>1.6.4. (informatica)</p>	<p>legge 9 gennaio 2004, n. 4, concernente "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" (articoli 7, comma 2, e 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>articolo 117 della costituzione e legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (articolo 10);</li> <li>articoli 8, nn. 1), 18), 19), 25), 26), 27) e 29); 9, nn. 2) e 10); 16 dello statuto;</li> <li>norme di attuazione di cui al d. lgs. n. 266/1992 riguardante il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento (articoli 2 e 4);</li> </ul>	<p>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 4 del 2004 nella parte in cui prevede che le Province autonome vigilino sull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della legge;</p> <p>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge n. 4 del 2004, nella parte in cui non esclude le Province autonome dall'ambito territoriale dell'emanando regolamento;</p> <p>la previsione dell'obbligo in capo alla Provincia di vigilare in ordine all'attuazione da parte dei propri uffici della legge n. 4 del 2004, nel presupporre necessariamente, in relazione alla sua formulazione letterale, la diretta applicabilità alla Provincia della legge stessa, viola la competenza della medesima nelle materie dell'assistenza sociale, dell'ordinamento degli uffici provinciali, dell'istruzione e formazione professionale, non superabile in via interpretativa;</p> <p>ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della costituzione, applicabile anche alla Provincia, in quanto attributivo di una forma più ampia di autonomia, la potestà regolamentare dello Stato non può essere esercitata in relazione a materie che appartengano alla competenza legislativa della Provincia.</p>
4	171	04.05.2005	<p>sentenza (red. Capotosti) G.U. 11.05.2005, 1ª serie speciale n. 19..</p> <p>giudizio per conflitto di attribuzione</p> <p>Provincia contro Stato</p> <p><u>1. ricorso n. 25/2001</u> G.U. 17.10.2001, 1ª serie speciale n. 40</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>deliberazione Giunta provinciale n. 1876 dd. 20.07.2001</li> </ul>	<p>1.1.3. (organi giudiziari)</p> <p>1.6.2. (personale provinciale)</p>	<p>1) <u>nota della Corte dei conti sezione di controllo di Trento</u> dd. 28 maggio 2001 prot. n. 548, con la quale la citata sezione richiede alla Provincia di sottoporre alla "certificazione" prevista dall'articolo 51 del d. lgs. n. 29/1993 le deliberazioni della Giunta provinciale che autorizzano la sottoscrizione dei contratti collettivi;</p> <p>2) <u>deliberazione 24 luglio 2001, n. 42/contr/cl/01</u>, della Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, trasmessa con nota</p>	<p>dichiara che non spetta allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, sottoporre, in base ad una disposizione legislativa provinciale non più applicabile, alla certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio l'ipotesi di accordo di settore per il personale con la qualifica di direttore della Provincia autonoma di Trento;</p> <p><u>annulla</u> la nota 28 maggio 2001 (prot. n. 548) della Corte dei conti, sezione di controllo di Trento, e la delibera 24 luglio 2001 (n. 42/CONTR/CL/01) della Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo;</p> <p>il controllo di legittimità e di compatibilità economico-finanziaria delle delibere della Giunta provinciale di Trento di autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro dei dipendenti della Provincia, non trova più una sua giustificazione a seguito del mutamento del quadro normativo statale di riferimento; in ambito provinciale, il controllo della Corte dei conti, circoscritto ad una tipologia puntuale di procedure ed atti, non può comprendere tipi di controllo diversi da quelli espressamente previsti.</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data	Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			<p><u>2.ricorso n. 34/2001</u> G.U. 21.11.2001, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 45</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deliberazione Giunta provinciale n. 2282 dd. 07.09.2001</li> </ul>		<p>del presidente della Corte dei conti 24 luglio 2001, n. 1074, nella parte in cui dispone la competenza delle sezioni stesse ad operare il controllo di compatibilità finanziaria su un'ipotesi di accordo di settore per il personale con qualifica di direttore della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali (periodo 1998-2001), siglata il 6 giugno 2001</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 8, n. 1) e 16 dello statuto</li> <li>• norme di attuazione di cui al d.lgs.vo n. 266/1992 riguardante il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento (articolo 2) e al d.p.r. n. 305/1988 in materia di sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e del personale ad esse addetto;</li> <li>• legge n. 421/1992 (articolo 2);</li> <li>• d. lgs.vo n. 165/2001 (articolo 47);</li> <li>• legge provinciale n. 7/1997 (articolo 60)</li> </ul>	<p>Le norme di attuazione in materia (d.p.r. 305/1988) hanno attribuito alla sezione della Corte dei conti di Trento il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Provincia, controllo limitato dal d.p.r. 2 ottobre 1997, n. 385 alla sola categoria dei regolamenti e degli atti attuativi degli obblighi comunitari; il d.p.r. 14 giugno 1999, n. 212 ha aggiunto il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della Provincia;</p> <p>sul principio secondo cui non rientra nella competenza legislativa provinciale disciplinare le funzioni di controllo della Corte dei conti vedasi la richiamata sentenza 18 giugno 1996, n. 182;</p> <p>sul controllo della Corte dei conti in ambito provinciale e sull'impossibilità di affidare ad essa controlli diversi da quelli espressamente previsti dalle norme di attuazione statutaria vedasi la richiamata ordinanza 22 luglio 1998, n. 310</p>
5	234	16.06.2005	<p>sentenza (red. Gallo) G.U. 22.06.2005, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 25..</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p>	2.8. (lavoro)	<p><u>decreto legge 25 settembre 2002, n. 210</u> concernente "Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale", convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (articolo 1, comma 2)</p>	<p>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 concernente "Primi interventi per il rilancio dell'economia", come sostituito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 266 del 2002;</p> <p>la normativa censurata disciplina il progressivo adeguamento da parte degli</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data	Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			Provincia contro Stato <u>ricorso n. 9/2003</u> G.U. 26.02.2003, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 8 <ul style="list-style-type: none"> <li>• deliberazione Giunta provinciale n. 48 dd. 17.01.2003</li> <li>• parere Seconda Commissione permanente espresso nella seduta dd. 12.03.2003</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd. 03.06.2003, n. 5</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• articolo 117, commi 3 e 4, della costituzione in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001</li> <li>• articoli 8, nn. 1), 5), 6), 11), 13), 14), 15), 16), 17) e 21), articolo 9, nn. 4), 5), 9) e 10), nonché articolo 16 dello statuto;</li> <li>• norme di attuazione di cui ai d.p.r. nn. 280/1974 in materia di disciplina delle commissioni comunali e provinciali per il collocamento al lavoro (articolo 9-bis), 474/1975 in materia di igiene e sanità (articolo 1, comma 2), 197/1980, integrative delle norme di attuazione in materia di igiene e sanità di cui al d.p.r. 474/1975, e 526/1987 in materia di estensione alla regione TAA e alle province autonome di Trento e Bolzano del d.p.r. 616/1977 (articolo 15, comma 2), nonché di cui al d. lgs.vo n. 266/1992 riguardante il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento (articoli 2 e 4);</li> <li>• principio di leale collaborazione;</li> <li>• d. lgs.vo 281/1997 sulle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e</li> </ul>	<p>imprenditori agli obblighi di legge inerenti a materie diverse da quella fiscale e contributiva e agli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro relativamente al trattamento economico; tale adeguamento si realizza con la presentazione di piani individuali di emersione, che si articolano in proposte dirette alla progressiva regolarizzazione di tali obblighi, da approvarsi dai Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES); a questa prima fase del procedimento ne segue una seconda, caratterizzata dalla presentazione da parte degli imprenditori di apposite dichiarazioni di emersione degli inadempimenti agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale. La seconda fase della procedura, attenendo alle violazioni di obblighi di legge in materia fiscale e previdenziale e prevedendo una serie di provvidenze e agevolazioni nelle stesse materie, è da ricondurre alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario e di previdenza sociale (articolo 117, secondo comma, lettere e) e o), della costituzione);</p> <p>la disciplina contenuta nelle norme censurate attiene all'autonomia negoziale in tema di contratti di lavoro; è, pertanto, da ricondurre, secondo un criterio di prevalenza, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l), della costituzione) e da includere tra quelle che pongono alla competenza legislativa regionale "il limite cosiddetto del diritto privato, fondato sull'esigenza, connessa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati";</p> <p>sul limite del diritto privato alla competenza legislativa regionale si vedano le richiamate sentenze 1 aprile 1998, n. 82, 6 novembre 2001, n. 352, 28 luglio 2004, n. 282 e 28 gennaio 2005, n. 50.</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data				
					sua unificazione con la conferenza Stato-città ed autonomie locali (articolo 2);	
6	249	01.07.2005	<p>sentenza (red. Bile) G.U. 06.07.2005, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 27</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia contro Stato</p> <p><u>ricorso n. 67/2004</u> G.U. 08.09.2004, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 35</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deliberazione Giunta provinciale n. 1457 dd. 25.06.2004</li> <li>• parere Terza Commissione permanente espresso nella seduta dd. 22.07.2004</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd. dd. 04.11.2004, n. 21</li> </ul>	<p>3.6. (mezzi radiotelevisivi)</p> <p>3.7. (minoranze etnico-linguistiche)</p>	<p><u>legge 3 maggio 2004, n. 112</u> concernente "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione" (articolo 17, comma 2, lettera f)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 3, comma 1, e 6 della costituzione</li> <li>• articoli 2, 4, 15, 16, 92 e 102 dello statuto</li> <li>• norme di attuazione di cui al d. lgs.vo n. 592/1993 in materia di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento (articoli 1, comma 1, prima frase, e 3-quater, comma 1)</li> </ul>	<p><u>dichiara non fondata</u> la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 2, lettera f), della legge n. 112 del 2004;</p> <p>la Provincia censura la previsione secondo cui il servizio pubblico generale televisivo comunque garantisce "la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento", in relazione all'omissione di analoga garanzia in favore delle popolazioni mochena e cimbra;</p> <p>nei confronti degli atti legislativi statali occorre procedere ad un'interpretazione, che assicuri la loro conformità con la posizione costituzionalmente garantita alle province autonome; dalla norma statale impugnata non si evince, secondo la Corte, alcun elemento di tipo testuale o sistematico, che porti ad una lettura non rispettosa della sfera di attribuzioni riconosciuta alla Provincia. A tale conclusione la Corte perviene non tanto sulla base del dato normativo, che fa salve le competenze provinciali (articolo 26 legge n. 112 del 2004), quanto piuttosto sul presupposto della cedevolezza degli atti legislativi statali rispetto alle disposizioni dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione, norme che, in quanto integrano le disposizioni statutarie e in quanto adottate con una procedura speciale, hanno forza prevalente;</p> <p>il giudizio in via principale, a differenza del giudizio in via incidentale, può verte su questioni sollevate dal ricorrente sulla base di interpretazioni prospettate dal medesimo come possibili, soprattutto laddove sulla legge non si siano ancora formate prassi interpretative, e le interpretazioni prospettate dal ricorrente non siano formulate in modo pretestuoso;</p> <p>sull'interpretazione delle disposizioni legislative statali in modo conforme alla posizione costituzionalmente garantita delle Province autonome vedasi le richiamate sentenze 4 luglio 2003, n. 228 e 23 dicembre 2004, n. 412; sulla particolare forza delle norme di attuazione statutaria e sulla competenza ad esse riservata vedasi le richiamate sentenze 23 aprile 1998, n. 137, 19 giugno 1998, n. 213, 21 novembre 2000, n. 520, 24 ottobre 2001, n. 341 e 14 dicembre 2001, n. 406</p>



N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data				
7	263	07.07.2005	<p>sentenza (red. Maddalena) G.U. 13.07.2005, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 28.</p> <p>giudizio per conflitto di attribuzione</p> <p>Provincia contro Stato</p> <p><u>ricorso n. 24/2002</u> G.U. 10.07.2002, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 27</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>deliberazione Giunta provinciale n. 1212 dd. 31.05.2002</li> </ul>	<p>3.1. (assistenza)</p> <p>3.6. (telecomu ni-cazioni)</p>	<p><u>decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali</u> dd. 28 febbraio 2002, n. 70 (Regolamento concernente condizioni e modalità per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 80, comma 14, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane) (articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>articolo 117 della costituzione in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3</li> <li>articoli 8, n. 25), 9, n. 10) e 16 dello statuto, nonché titolo VI del medesimo</li> <li>legge 30 novembre 1989, n. 386 (articolo 5, commi 2 e 3)</li> <li>norme di attuazione di cui al d. lgs. n. 268/1992 in materia di finanza regionale e provinciale (articolo 12, commi 1 e 2)</li> </ul>	<p><u>dichiara che non spetta</u> allo Stato il potere di disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti previsti dall'articolo 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 288 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001);</p> <p><u>annulla</u> gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 70 del 28 febbraio 2002;</p> <p>lo Stato non può disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione da parte della Provincia autonome di Trento dei finanziamenti previsti nell'ambito del fondo nazionale per le politiche sociali (articolo 80, comma 14, legge 23 dicembre 2000, n. 388). La materia attiene all'assistenza e beneficenza pubblica, in relazione alla quale la Provincia è titolare di potestà legislativa esclusiva (articolo 8, numero 25) dello statuto); la Provincia, anche in base all'articolo 5, comma 2, della legge 386 del 1989, che conferisce allo Stato il potere di istituire fondi per scopi determinati in materie provinciali, può utilizzare detti fondi secondo le proprie normative.</p> <p>sulle norme di attuazione, che possono essere utilizzate come parametro del giudizio di costituzionalità vedasi le richiamate sentenze nn. 36, 356 e 366 del 1992, n. 165 del 1994, n. 458 del 1995, n. 520 del 2000, nn. 334 e 419 del 2001 e nn. 28 e 267 del 2003</p>
8	287	19.07.2005	<p>sentenza (red. Gallo) G.U. 27.07.2005, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 30</p> <p>giudizio per conflitto di attribuzione</p> <p>Provincia contro Stato</p> <p><u>ricorso n. 9/2002</u> G.U. 08.05.2002, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 18</p>	<p>3.1.3. (invalidi)</p> <p>3.1. (assistenza)</p>	<p><u>decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali</u> dd. 13 dicembre 2001 n. 470 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari) (articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10)</p>	<p><u>dichiara che non spetta</u> allo Stato disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti previsti dall'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);</p> <p><u>annulla</u> gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 470/2001 nella parte in cui si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p>il regolamento impugnato, che non verte in materia di livelli essenziali delle prestazioni, interviene nella materia dell'assistenza e beneficenza pubblica, attribuita alla competenza legislativa esclusiva della Provincia (articolo 8, n.</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data	Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>deliberazione Giunta provinciale n. 447 dd. 08.03.2002</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>articoli 8, n. 25), 9, n. 10) dello statuto</li> <li>articolo 5, commi 2 e 3 della legge 30 novembre 1989, n. 386</li> <li>norme di attuazione di attuazione di cui ai d. lgs. vi nn. 266/1992 riguardante il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento (articolo 2, comma 1) e 268/1992 in materia di finanza regionale e provinciale (articolo 12, commi 1 e 2)</li> </ul>	<p>25) dello statuto); in tal senso viola il principio secondo cui un decreto ministeriale non può disciplinare materie ascrivibili alla competenza legislativa delle province autonome; le norme impugnate disciplinano, altresì, in modo dettagliato e vincolante i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione da parte delle province autonome dei finanziamenti previsti dall'articolo 81 della legge n. 388/2000, in palese violazione dell'articolo 5 della legge n. 386 del 1989;</p> <p>le norme di attuazione dello statuto e le disposizioni modificative del Titolo VI del medesimo, adottate con la speciale procedura di cui all'articolo 104 dello statuto stesso, possono, al pari delle norme statutarie, fungere da parametro nel giudizio di costituzionalità; vedasi le richiamate sentenze n. 36, n. 356 e n. 366 del 1992, n. 165 del 1994, n. 458 del 1995, n. 520 del 2000, n. 334 e n. 419 del 2001, n. 28 e n. 267 del 2003;</p> <p>sul principio secondo cui un decreto ministeriale non può disciplinare materie di competenza legislativa delle Province autonome vedasi le richiamate sentenze nn. 371/2001 e 267/2003</p>
9	383	14.10.2005	<p>sentenza (red. De Siervo) G.U. 19.10.2005, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 42</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia contro Stato</p> <p><u>1. ricorso n. 2/2004</u> G.U. 11.02.2004, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>deliberazione Giunta provinciale n. 3306 dd. 19.12.2003</li> <li>parere Seconda Commissione permanente espresso nella seduta dd. 2.02.2004</li> <li>deliberazione Consiglio provinciale dd. 02.03.2004, n. 9</li> </ul>	2.3. (energia)	<p><u>legge 27 ottobre 2003, n. 290</u> concernente "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità" in quanto introduce nel decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 gli articoli 1-ter, comma 2, e 1-sexies, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>articoli 117, commi 3 e 6, della costituzione in correlazione con l'articolo 10 della legge</li> </ul>	<p><u>dichiara l'illegittimità costituzionale</u> dell'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge n. 239 /2003 convertito nella legge n. 290/2003, nella parte in cui non dispone che il potere del Ministro delle attività produttive di emanare "gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale" sia esercitato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d. lgs. n. 281/1997;</p> <p><u>dichiara l'illegittimità costituzionale</u> dell'art. 1, comma 24, lettera a), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui, sostituendo il comma 2 dell'art. 1-ter del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito nella legge n. 290 del 2003, non dispone che il potere del Ministro delle attività produttive di emanare "gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale" sia esercitato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281;</p> <p><u>dichiara l'illegittimità costituzionale</u> dell'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui introduce il comma 4-bis nell'art. 1-sexies, del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito nella legge n. 290 del 2003;</p> <p><u>dichiara inammissibile</u> la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1-sexies comma 5, del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito nella legge n. 290/2003, sollevata in relazione agli articoli 8 e 16 dello statuto, al d.lgs. n. 266/1992, ai d.p.r. nn. 235/1977 e 381/1974;</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data	Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			<p><u>2. ricorso n. 109/2004</u> G.U. 15.12.2004, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 48</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deliberazione Giunta provinciale n. 2553 dd. 05.11.2004</li> <li>• parere Seconda Commissione permanente espresso nella seduta dd. 6.12.2004</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd. 20.12.2004, n. 24</li> </ul>		<p>costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 95, comma 3, e 97, commi 1 e 2, della costituzione</li> <li>• articoli 8 nn. 5), 6), 17), 19) e 22) e 16 dello statuto</li> <li>• norme di attuazione di cui ai d.p.r. nn. 381/1974 in materia di urbanistica e opere pubbliche e 235/1977 in materia di energia, nonché di cui al d. lgs. vo 266/1992 riguardante il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento (articoli 2 e 4)</li> <li>• principio di sussidiarietà e di leale cooperazione, anche in relazione a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n 303 del 2003</li> <li>• <u>legge 23 agosto 2004, n. 239</u> concernente "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" (articolo 1, comma 24, lettera a), e articolo 1, comma 26, nella parte in cui introduce i commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003)</li> <li>• articoli 117, commi terzo e quarto, 118 e 120 della costituzione in collegamento con l'articolo 10 della legge</li> </ul>	<p>dichiara <u>inammissibili</u> le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito nella legge n. 290 del 2003, sollevate in relazione agli artt. 95, terzo comma, e 97, primo e secondo comma, della Cost.;</p> <p><u>dichiara cessata la materia del contendere</u> in relazione alle questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 1-sexies, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito nella legge n. 290 del 2003, sollevate dalla Provincia (e dalla Regione Toscana) in relazione agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 Cost.;</p> <p><u>dichiara cessata la materia del contendere</u> in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1-sexies, comma 6, del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito nella legge n. 290 del 2003, sollevate dalla Provincia in relazione agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 Cost.;</p> <p><u>dichiara non fondate</u> le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, comma 5 del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito nella legge n. 290 del 2003, sollevate dalla Provincia (e dalla Regione Toscana) in relazione all'art. 120 Cost.;</p> <p><u>dichiara non fondate</u> le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, introducendovi altresì il comma 4-ter.</p> <p>l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ha carattere di assoluta specialità, rendendo possibile l'estensione agli enti ad autonomia speciale delle disposizioni della legge costituzionale n. 3/2001, che riconoscano forme di autonomia più ampie, sulla base di un giudizio complessivo, da correlare sia ai nuovi poteri che ai rispettivi limiti, espressi od impliciti, contenuti nel titolo V, tra i quali rientra il potere sostitutivo; tale potere non può essere disarticolato, in applicazione della clausola di favore, nei confronti delle regioni ad autonomia differenziata; l'esercizio in concreto di tale potere presuppone una puntuale verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 120 della costituzione e in ordine al rispetto delle condizioni procedurali previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;</p> <p>sull'impossibilità di frazionare il sistema delineato dall'applicazione dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, escludendo le regioni a statuto speciale e le province autonome dai limiti contenuti nel nuovo titolo V, e in particolare dalla disciplina del potere sostitutivo, vedasi la richiamata sentenza n. 236 del 2004.</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data				
			Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale		<p>costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 8, nn. 1), 5), 6), 17), 19) e 22) e 16 dello statuto</li> <li>• norme di attuazione di cui ai d.p.r. nn. 381/1974 in materia di urbanistica e opere pubbliche e 235/1977 in materia di energia, nonché di cui al d. lgs. n. 266/1992 riguardante il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento</li> <li>• principio di sussidiarietà e di leale cooperazione, anche in relazione a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004</li> </ul>	<p>le competenze statutariamente riconosciute alla Provincia in materia di energia sono meno ampie di quelle spettanti alle regioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della costituzione; la Provincia può, peraltro, rivendicare, in virtù dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001, una propria competenza legislativa concorrente nella materia della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" corrispondente a quella delle regioni ordinarie e, quindi, anche una potestà amministrativa più ampia, in quanto fondata sull'articolo 118 della costituzione, rispetto a quella ad essa spettante ai sensi delle norme di attuazione di cui al d.p.r. n. 235/1977;</p> <p>la chiamata in sussidiarietà in capo ad organi dello Stato, di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di livello nazionale, al fine di assicurarne l'esercizio unitario, risulta ragionevole; occorre, peraltro, verificare la sussistenza delle altre condizioni, al fine di assicurare la compatibilità costituzionale di tale strumento, posto che incide in modo significativo sulle competenze regionali: in particolare l'osservanza di una disciplina che delinea un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale; vedasi le richiamate sentenze 303 del 2003 e 6 del 2004;</p> <p>l'emanazione da parte del Ministro per le attività produttive degli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale deve essere preceduta dall'intesa con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 281/1997; al contrario l'attività di approvazione dei piani di sviluppo annuali dei gestori delle reti di trasporto, da ritenersi finalizzata a verificare la conformità dei suddetti piani agli indirizzi in materia, e quindi, risolvendosi sostanzialmente nell'esercizio di un potere di controllo, con ridotta discrezionalità, può essere attribuita al solo Ministro.</p>
10	384	14.10.2005	<p>sentenza (red. Amirante) G.U. 19.10.2005, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 42.</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia contro Stato</p>	2.8. (lavoro)	<p><u>decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124</u> concernente "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30" (articoli 1, comma 1, primo periodo; 2; 3, commi da 1 a 4; 4; 5, commi da 1 a 3; 6, comma 1; 7; 8; 9; 10, commi 1, 3 e 4; 11;</p>	<p><u>dichiara inammissibili</u> le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; 17, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 124 del 2004;</p> <p><u>dichiara non fondata</u> la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge n. 30 del 2003;</p> <p><u>dichiara non fondate</u> le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 2, lettere f) e g) della legge n. 30 del 2003;</p> <p><u>dichiara non fondata</u> la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo n. 124 del 2004 nel suo complesso;</p> <p><u>dichiara non fondate</u> le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1,</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data	Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			<p><u>1.ricorso n. 44/2003</u> G.U. 16.07.2003, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 28</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deliberazione Giunta provinciale n. 941 dd. 17.04. 2003</li> <li>• parere Seconda Commissione permanente espresso nella seduta dd. 28.07.2003</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd. 30.07.2003, n. 10</li> </ul> <p><u>2.ricorso n. 69/2004</u> G.U. 15.09.2004, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 36</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deliberazione Giunta provinciale n. 1522 dd. 02.07.2004</li> <li>• parere Quinta Commissione permanente espresso nella seduta dd. 08.09.2004</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd. 04.11.2004, n. 22</li> </ul>		<p>12; 13; 14, comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; 17, commi 1 e 2; 18)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 76, 117 e 118 della costituzione</li> <li>• legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (articolo 10)</li> <li>• articoli 8, nn. 23) e 29), 9, nn. 4) e 5), 10 e 16 dello statuto</li> <li>• norme di attuazione di cui ai d.p.r. nn. 474/1975 in materia di igiene e sanità (articolo 3, comma 1, nn. 11 e 12) e 197/1980 integrativo delle norme di attuazione di cui al d.p.r. n. 474/1975 (articolo 3, comma 1) e di cui al d. lgs. n. 266/1992 riguardante il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento (articoli 2 e 4)</li> <li>• sentenze Corte costituzionale 1 ottobre 2003, n. 303 e 13 gennaio 2004, n. 6</li> <li>• principio di leale collaborazione</li> </ul>	<p>comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 2004; <u>dichiara non fondate</u> le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3; 7; 8, commi 1, 2, 4 e 5; 9; 11; 12; 13; 14, comma 2; 18 del decreto legislativo n. 124 del 2004;</p> <p>vedasi inoltre sentenza n. 50 del 28.01.2005, con cui la Corte costituzionale ha deciso sui ricorsi promossi dalla Provincia nei confronti della legge n. 30/2003 e del decreto legislativo n. 276/2003, riservando a separata pronuncia la decisione in ordine agli artt. 1, comma 2, lettera d), prima parte, e 8 della legge n. 30/2003</p> <p>la legge n. 30/2003 prevede (articolo 1, comma 2, lettera d), prima parte) nell'ambito dei criteri e principi direttivi della delega "il mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro". Secondo la Corte, premesso che la disposizione è da intendersi come riferita alla materia tutela del lavoro, di competenza ripartita, e che non compete allo Stato l'allocazione delle funzioni amministrative nelle materie di tipo concorrente, la suddetta disciplina va interpretata nel senso che le funzioni dello Stato continueranno a svolgersi secondo le disposizioni vigenti fin quando le regioni non avranno adottato una propria regolamentazione, mentre nelle regioni e province autonome in cui ciò è già avvenuto, anche se per effetto di deleghe statali, come nel caso della Provincia di Trento, la disposizione adempie alla funzione di indicare il nuovo titolo di legittimazione attribuito agli enti ad autonomia speciale per effetto della disciplina introdotta con la legge costituzionale n. 3 del 2001 ed esteso alle medesime in virtù della norma di maggior favore contenuta nell'articolo 10 della citata legge;</p> <p>la vigilanza disciplinata dalla normativa censurata attiene alle materie dell'ordinamento civile e della previdenza sociale; in particolare le attività concernenti l'emersione del lavoro sommerso e il contrasto al lavoro irregolare rientrano prevalentemente in via diretta nell'ordinamento civile e in via mediata negli ordinamenti tributario e previdenziale, tutti di competenza esclusiva dello Stato; l'attribuzione ad organi statali di adempimenti inerenti alla raccolta dei dati e all'elaborazione delle linee di indirizzo per la rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi di vigilanza, è in rapporto di connessione con l'attribuzione allo Stato delle materie su cui verte la vigilanza. Appare</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data				
			Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			<p>irragionevole, in relazione alla stretta attinenza dell'assistenza con la previdenza sotto i profili contributivo e gestionale, la separazione della vigilanza sulle due materie, tanto più che nell'assistenza rilevano i diritti sociali, da correlare ai livelli essenziali delle prestazioni da assicurare su tutto il territorio nazionale;</p> <p>il mancato parere della Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome non determina l'illegittimità del decreto legislativo n. 124/2004, che attiene prevalentemente a materie di competenza statale; vedasi sul punto la richiamata sentenza n. 196/2004</p>
11	407	03.11.2005	<p>sentenza (red. Maddalena) G.U. 9.11.2005, 1ª serie speciale n. 45</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Presidenza del Consiglio dei Ministri contro Provincia</p> <p><u>ricorso n. 85/2004</u> G.U. 6.10.2004, 1ª serie speciale n. 39</p>	<p>1.6.2. (ordinamento degli uffici e del personale)</p>	<p><u>legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6</u> concernente "Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici" (articolo 4, comma 1, comma 5 lett. b) e comma 11, nonché articolo 6, comma 7)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 97, 98 e 117 della costituzione</li> <li>• articolo 9 dello statuto</li> <li>• norme di attuazione di cui al d.p.r. n. 405/1988 in materia di ordinamento scolastico</li> <li>• d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 concernente "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" (articolo 508)</li> <li>• d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (articolo 53)</li> <li>• sentenze Corte costituzionale</li> </ul>	<p><u>dichiara l'illegittimità costituzionale</u> dell'articolo 4, comma 5, lettera b) della legge provinciale n. 6/2004, introduttivo del comma 1-bis dell'articolo 47 della legge provinciale n. 7/1997, nella parte in cui si riferisce anche al personale insegnante temporaneo delle scuole di istruzione elementare e secondaria della Provincia autonoma di Trento a "carattere statale";</p> <p><u>dichiara l'illegittimità costituzionale</u> dell'articolo 6, comma 7, della legge provinciale n. 6/2004;</p> <p><u>dichiara cessata la materia del contendere</u> in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, della legge provinciale n. 6/2004, introduttivo del comma 3-bis dell'articolo 8 della legge provinciale n. 7/1997, sollevata in relazione all'articolo 117, secondo comma, lettere a) e g) della costituzione;</p> <p><u>dichiara non fondata</u> la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 11, della legge provinciale n. 6/2004, sollevata in riferimento all'articolo 97, primo e terzo comma, della costituzione</p> <p>la legge provinciale impugnata, laddove prevede che il personale insegnante temporaneo delle scuole di istruzione elementare e secondaria della Provincia di Trento a carattere statale possa, previa autorizzazione della competente struttura, svolgere "altra attività a condizione che la stessa non determini conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza o sia incompatibile con il rispetto degli obblighi di lavoro", esorbita dalla competenza riconosciuta alla Provincia in materia di istruzione elementare e secondaria (articolo 9, numero 2), dello statuto); la legge statale consente al personale docente solo l'esercizio della libera professione, che non sia di pregiudizio all'assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, previa autorizzazione del dirigente scolastico, mentre la legge provinciale censurata consente al suddetto personale lo svolgimento di "altra attività" senza alcuna limitazione di oggetto;</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data				
			Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale		nn. 194/2002, 373/2002 e 274/2003	<p>l'inquadramento nella qualifica di dirigente su domanda degli interessati, a decorrere dalla preposizione ad incarichi dirigenziali, sulla base del requisito della pregressa reggenza di ripartizione presso la Regione per almeno 5 anni, viola comuni regole di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione, nonché il principio, più volte affermato, secondo cui l'accesso dei pubblici dipendenti a funzioni superiori non sfugge, di norma, alla regola del pubblico concorso; la Corte è intervenuta più volte in materia, dichiarando non ragionevoli le disposizioni che prevedano avanzamenti automatici a posizioni superiori in assenza di concorso o comunque di adeguate procedure selettive o verifiche attitudinali, precisando, altresì, che anche il passaggio da un'area ad un'altra comporta l'accesso ad un nuovo posto di lavoro con relativa progressione in carriera e quindi non può essere esente dalla regola della procedura concorsuale</p> <p>sulle modalità di accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate vedasi le richiamate sentenze 29 maggio 2002, n. 218, 23 luglio 2002, n. 373 e 24 luglio 2003, n. 274</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data	Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
1	20	27.01.2006	<p>sentenza (red. Finocchiaro) G.U. 01.02.2006, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 5</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia contro Stato</p> <p><u>ricorso n. 37/2003</u> G.U. 04.06.2003, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 22</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deliberazione Giunta provinciale 7 marzo 2003, n. 513</li> <li>• parere Terza Commissione permanente espresso nella seduta dd. 08.05.2003</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd. 03.06.2003, n. 7</li> </ul>	4.2. (espropriazioni)	<p>decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 concernente "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" (articolo 1, comma 1, lettera d) e lettera h))</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 117, comma 6, della costituzione</li> <li>• articoli 8, nn. 1 e 22, e 16 dello statuto</li> <li>• norme di attuazione di cui al d.lgs.vo 266/1992 riguardante il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento (articolo 2)</li> <li>• principio di certezza del diritto</li> </ul>	<p><u>dichiara inammissibile</u> la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 302/2002, sollevata in riferimento agli articoli 8, numero 1, e 16 dello statuto e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 266/1992;</p> <p><u>dichiara</u> cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera d) del citato decreto legislativo</p> <p>la Provincia denuncia l'interferenza di norme statali nella sfera riservata alla propria autonomia organizzativa e amministrativa laddove, regolando le forme di pubblicità del procedimento espropriativo, stabilisce che qualora il numero dei destinatari della comunicazione di avvio di tale procedimento sia superiore a cinquanta, questa sia effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, la Corte rileva che nelle questioni di legittimità costituzionale, sia che vengano proposte in via incidentale, sia che vengano proposte in via principale, costituisce requisito di ammissibilità "una minima sufficiente determinazione" dei parametri che sorreggono il ricorso; nella fattispecie, a giudizio della Corte, difetta la motivazione relativamente ai parametri costituzionali invocati dalla Provincia;</p> <p>la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 302/2002, laddove prevede la diretta applicabilità del nuovo testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità anche alla Provincia autonoma di Trento, finché essa non si adegui ai principi ed alle norme fondamentali di riforma economico-sociale di cui al t.u. approvato dal suddetto decreto legislativo. La norma è stata rettificata con la soppressione delle parole "e delle Province autonome di Trento e Bolzano"; la rettifica della disposizione è legittima, in quanto fondata sull'articolo 15 del d.p.r. n. 217/1986, a nulla rilevando se si sia trattato di un errore materiale o di un originario fraintendimento del legislatore</p>
2	106	17.03.2006	sentenza	2.1.1.	decreto legislativo 19 novembre	<u>dichiara non fondate</u> le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla



N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data				
			<p>(red. Vaccarella) G.U. 22.03.2006, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 12</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia contro Stato</p> <p><u>ricorso n. 23/2005</u> G.U. 09.03.2005, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 10</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deliberazione della Giunta provinciale 4 febbraio 2005, n. 168</li> <li>• deliberazione 4 marzo 2005, n. 390 (di rettifica della precedente)</li> <li>• parere Seconda Seconda Commissione permanente espresso nella seduta dd. 15.03.2005</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd. 07.06.2005, n. 2</li> </ul>	(agricoltura)  2.6. (tutela dei consumatori)	<p>2004, n. 297 concernente "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari" (articoli 9, 10 e 11)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 117 e 118 della costituzione in relazione a quanto previsto dall'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001</li> <li>• articoli 8, n. 21), 9, n. 3) e 16 dello statuto</li> <li>• norme di attuazione di cui al d.p.r. n. 279/1974 in materia di minime proprietà culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste (articoli 1 e 2), al d.p.r. n. 526/1987 in materia di estensione alla regione TAA e alle province autonome di Trento e Bolzano del d.p.r. 616/1977 (articolo 6), nonché di cui al d. lgs.vo n. 266/1992 riguardante il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento (articolo 4)</li> <li>• sentenza Corte costituzionale n. 371 del 2001</li> </ul>	<p>Provincia nei confronti degli articoli 9, 10 e 11 del decreto legislativo n. 297/2004</p> <p>la Provincia censura l'attribuzione delle competenze in ordine agli accertamenti inerenti a funzioni di carattere locale in materia provinciale, che le norme impugnate riconoscono al Ministero, sostenendo che sarebbero di sua spettanza, sia in relazione alle nuove competenze in materia di agricoltura e commercio, acquisite in forza della legge costituzionale n. 3 del 2001, sia in relazione alle norme di attuazione dello statuto, in particolare, d.p.r. 279 del 1974 e d. lgs.vo 266 del 1992;</p> <p>la potestà di disciplinare le sanzioni ha carattere accessorio rispetto alla materia presidiata dalle sanzioni stesse; questo implica, laddove la potestà in questione spetti allo Stato (aspetto, questo, che nella fattispecie non è contestato), la coesistenza di più materie, alcune spettanti alla competenza (quanto meno concorrente) dello Stato e, comunque, l'esigenza di una disciplina unitaria che solo il legislatore statale può assicurare;</p> <p>la disciplina dell'attività di vigilanza, articolata sulla competenza di organi statali e regionali (e delle province autonome) evidenzia che tale attività non è riservata dalla normativa censurata in via esclusiva allo Stato. La disciplina impugnata dell'"accertamento delle violazioni" consente anche allo Stato l'esercizio dell'attività di vigilanza senza, peraltro, esautorare le regioni e province autonome; riserva, invece, allo Stato la qualificazione come "violazione" dei comportamenti accertati in sede di vigilanza e l'irrogazione delle relative sanzioni;</p> <p>sul carattere accessorio della potestà di disciplinare le sanzioni rispetto alla materia presidiata dalle sanzioni vedasi le richiamate sentenze nn. 307/2003, 12 e 428 del 2004, 50 e 384 del 2005; sull'esigenza di una disciplina uniforme ad opera dello Stato vedasi le richiamate sentenze nn. 361/2003 e 63/2006;</p> <p>sulla negazione dell'autonomia del potere di vigilanza rispetto alla materia cui inerisce vedasi le richiamate sentenze nn. 384/2005 e 63/2006</p>
3	134	31.03.2006	<p>sentenza (red. De Siervo) G.U. 05.04.2006, 1<sup>a</sup> serie speciale n.</p>	1.8. (strumenti economico	<p><u>legge 30 dicembre 2004, n. 311</u> concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e</p>	<p><u>dichiara l'illegittimità costituzionale</u> dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 311 del 2004 nella parte in cui prevede che il regolamento del Ministro della salute ivi contemplato, con cui sono fissati gli standard e sono individuate le</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data				
			<p>14</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia contro Stato</p> <p><u>ricorso n. 35/2005</u> G.U. 30.03.2005, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 13</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deliberazione della Giunta provinciale 25 febbraio 2005, n. 346</li> <li>• parere Quarta Commissione permanente espresso nella seduta dd. 20.04.2005</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd. 07.06.2005, n. 3</li> </ul>	<p>finanziari)</p> <p>sanità (3.2.)</p> <p>ordinamento degli uffici e del personale provinciale (1.6.2.)</p>	<p>pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" (articolo 1, comma 169)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articolo 117, commi 4 e 6, della costituzione in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001</li> <li>• articoli 8, n. 1), 9, n. 10) e 16 dello statuto</li> <li>• norme di attuazione di cui al d.p.r. n. 474/1975 in materia di igiene e sanità (in particolare articolo 2) e al d.lgs.vo n. 266/1992 riguardante il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento (articolo 2)</li> <li>• principi di legalità sostanziale e di leale collaborazione</li> <li>• sentenza Corte costituzionale n. 88/2003</li> </ul>	<p>tipologie di assistenza e i servizi, sia adottato "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano";</p> <p><u>dichiara non fondata</u> la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 311 del 2004, sollevata per violazione del principio di legalità sostanziale;</p> <p>la competenza legislativa concorrente concernente la "tutela della salute" di cui all'articolo 117, terzo comma, della costituzione, è "assai più ampia" rispetto alla precedente relativa all'"assistenza ospedaliera"; in questa materia l'applicazione dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 trova fondamento nella maggiore estensione della "tutela della salute" rispetto alle corrispondenti competenze statutarie in materia sanitaria, di cui la Corte ha in più occasioni sottolineato il carattere contenuto. La riconduzione delle attribuzioni degli enti ad autonomia speciale in materia sanitaria all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, implica la sottoposizione delle stesse ai "limiti, espressi od impliciti, contenuti nel nuovo Titolo V" della costituzione, e, in particolare, all'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in relazione alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;</p> <p>la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 311 del 2004, nella parte in cui prevede che il regolamento del Ministro della salute con cui sono fissati gli standard e sono individuate le tipologie di assistenza e i servizi sia adottato "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano", anziché "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano";</p> <p>quanto alla dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Provincia in quanto la disposizione impugnata non detterebbe "alcuna disciplina di base idonea a circoscrivere il potere normativo secondario", la Corte ha ritenuto che la determinazione degli standard e dei LEA sia delimitata dai principi generali del d. lgs. n. 502 del 1992 e dalle determinazioni del piano sanitario nazionale, mentre sul piano procedurale resta prevista in ogni caso l'intesa in sede di Conferenza permanente; premesso che si opera nell'ambito di una materia altamente tecnica, come quella dell'individuazione delle prestazioni relative all'assistenza sanitaria, secondo la Corte, sebbene le predeterminazioni legislative di criteri e</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data				
			Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			di limiti al potere normativo secondario siano limitate, appaiono sufficienti per escludere il vizio sollevato con il ricorso
4	167	21.04.2006	<p>sentenza (red. Cassese) G.U. 26.04.2006, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 17</p> <p>giudizio per conflitto di attribuzione</p> <p>Provincia contro Stato</p> <p><u>ricorso n. 8/2003</u> G.U. 23.04.2003, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 16</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>deliberazione della Giunta provinciale 7 marzo 2003, n. 512</li> </ul>	2.8. (pari opportunità)	<p>decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il <u>Ministro pari opportunità</u> del 30.12.2002, recante "Bando per la nomina diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del d. lgs. 23 maggio 2000 n. 196, delle/dei consigliere/i di parità nelle regioni e nelle province ancora sprovviste", nella parte in cui si riferisce alla Provincia autonoma di Trento;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>articoli 8, nn. 1) e 23), 9, nn. 4 e 5, e 16 dello statuto</li> <li>norme di attuazione di cui al d.lgs.vo 266/1992 riguardante il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento (articoli 2 e 4)</li> <li>d. lgs. n. 196/2000 "Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144"</li> <li>principio di leale collaborazione</li> </ul>	<p>dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Trento (e dalla regione Friuli Venezia Giulia) avverso il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, dd. 30.12.2002;</p> <p>il bando, oggetto di impugnativa, è inidoneo a ledere la sfera delle attribuzioni costituzionali della Provincia, che, nell'esercizio della propria competenza legislativa, ha disciplinato con legge provinciale n. 41 del 1993 concernente "Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna", la figura del consigliere di parità;</p> <p>il bando, da un lato, indica gli enti dai quali l'amministrazione statale non aveva ricevuto le designazioni, al fine di procedere all'ordinaria nomina dei consiglieri di parità, o aveva ricevuto designazioni con documentazione non completa; dall'altro ricerca candidati per tali cariche, dovendo procedere alla nomina diretta in via surrogatoria; trattasi, in concreto, di un atto preliminare dell'amministrazione statale, finalizzato alla nomina in via surrogatoria dei consiglieri di parità, che non ha avuto seguito</p> <p>sull'idoneità dell'atto impugnato a ledere la sfera di competenza regionale vedasi le richiamate sentenze 4 giugno 1997, n. 163, 28 marzo 2003, n. 97, 11 febbraio 2005, nn. 72 e 73</p>
5	208	26.05.2006	<p>ordinanza (red. Finocchiaro) G.U. 31.05.2006, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 22</p>	2.1.4. (usi civici)	<p><u>legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5</u> concernente "Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico" (articolo 7, comma 2, in relazione all'articolo 2, comma</p>	<p><u>ordina la restituzione</u> degli atti al Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige, sede di Trento;</p> <p>successivamente alla proposizione del ricorso la norma impugnata (e la legge n. 5 del 2002 in cui è inserita) è stata abrogata dall'articolo 24 della legge</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data	Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale  <u>ordinanza TRGA, sede di Trento, n. 443/2004</u> G.U. 3.06.2004, 1 <sup>a</sup> serie speciale ediz. str.		1)  <ul style="list-style-type: none"> <li>• articolo 3 della costituzione</li> <li>• articoli 4 e 8 dello statuto</li> <li>• d. lgs. 12 aprile 1996, n. 197 "Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza"</li> </ul>	provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico) che, nel disciplinare ex novo la materia, non prevede tra gli organi dell'ASUC – accanto al comitato e al suo presidente – l'assemblea degli utenti, come invece disponeva l'articolo 7 della previgente legge n. 5 del 2002; viene, quindi, a cadere il requisito del possesso della cittadinanza italiana per la partecipazione all'assemblea, requisito censurato dal giudice rimettente;  compete, pertanto, al giudice a quo valutare se, a seguito della sopravvenuta legge provinciale n. 6 del 2005 che, nel disciplinare ex novo l'intera materia, ha abrogato (articolo 24) la norma impugnata, la questione sollevata abbia, nel giudizio principale, ancora rilevanza nei termini in cui è stata proposta
6	211	01.06.2006	sentenza (red. Mazzella) G.U. 07.06.2006, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 23  giudizio di legittimità costituzionale in via principale  Presidenza del Consiglio dei Ministri contro Provincia  <u>ricorso n. 63/2005</u> G.U. 15.06.2005 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 24	1.2.2. (assistenza allo sviluppo)	<u>legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4</u> concernente "Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento" (intera legge – in particolare articoli 3 e 5, in combinato disposto, 4 e 7)  <ul style="list-style-type: none"> <li>• articolo 117, comma 2, lettera a) della costituzione</li> <li>• articoli 8 e 9 dello statuto</li> <li>• legge 26 febbraio 1987, n. 49 (articoli 1, comma 2, 3, e 5)</li> <li>• sentenza Corte costituzionale 22 luglio 2004, n. 258</li> </ul>	<u>dichiara l'illegittimità costituzionale</u> degli articoli 3, 4, 5 e 7 della legge provinciale n. 4 del 2005  la legge impugnata prevede la determinazione da parte della Provincia degli obiettivi di cooperazione solidale, degli interventi di emergenza, dei progetti, nonché dei destinatari dei benefici sulla base di criteri dalla stessa stabiliti; implicando l'utilizzo diretto di risorse, umane e finanziarie, in progetti di sostegno socio-economico alle popolazioni ed agli Stati beneficiari, incide nella sfera della cooperazione internazionale, disciplinando una serie di attività tipiche della politica estera, riservata in via esclusiva allo Stato (articolo 117, comma 2, lettera a) della costituzione)
7	216	01.06.2006	sentenza (red. Quaranta) G.U. 07.06.2006, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 23  giudizio di legittimità costituzionale	2.1.1. (agricoltura)	<u>legge 7 marzo 2003, n. 38</u> concernente "Disposizioni in materia di agricoltura" [articolo 1, comma 2, lettere b) e c)]  <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 5 e 117, commi terzo e</li> </ul>	<u>dichiara cessata la materia del contendere</u> in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), della legge n. 38 del 2003  la sentenza decide una serie di ricorsi promossi dalla Provincia autonoma di Trento (e dalla regione Toscana) contro la legge delega in materia di

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data	Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			<p>in via principale</p> <p>Provincia contro Stato</p> <p><u>ricorso n. 48/2003</u> G.U. 23.07.2003, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 29</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deliberazione della Giunta provinciale 9 maggio 2003, n. 1078</li> <li>• parere Seconda Commissione permanente espresso nella seduta dd. 28.07.2003</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd. 30.07.2003, n. 11</li> </ul>		<p>quarto, della costituzione e articoli 8 e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 8, nn. 15) e 21) e 16 dello statuto</li> <li>• norme di attuazione di cui al d. p. r. n. 305/1988 in materia di istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano</li> <li>• principio di ragionevolezza</li> </ul>	<p>riorganizzazione di agricoltura e foreste e relativi decreti legislativi attuativi (questi ultimi impugnati dalla sola regione Toscana); con riferimento al ricorso promosso dalla Provincia autonoma di Trento la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, posto che la delega non ha avuto seguito nel tempo previsto; non risultano infatti emanati i decreti attuativi delle norme impugnature e risulta, altresì, scaduto il termine previsto per tale adempimento, originariamente fissato in un anno ed in seguito portato a due anni; tale evenienza, determinando una sopravvenuta carenza di interesse, porta alla declaratoria della cessazione della materia del contendere;</p> <p>sull'inammissibilità dei ricorsi delle regioni, laddove la deliberazione della Giunta di autorizzazione del Presidente a proporre il ricorso, ometta di indicare le disposizioni da impugnare e i motivi dell'impugnativa, vedasi le richiamate sentenze 28 gennaio 2005, n. 50 e 14 ottobre 2005, n. 384, nonché la sentenza 7 maggio 2004, n. 134</p>
8	237	22.06.2006	<p>sentenza (red. Mazzella) G.U. 28.06.2006, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 26</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Presidenza del Consiglio dei Ministri contro Provincia</p> <p><u>ricorso n. 58/2005</u> G.U. 8.06.2005, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 23</p>	<p>1.6.3. (esercizi pubblici)</p> <p>1.1.3. (pubblica sicurezza)</p>	<p><u>legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3</u> concernente "Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia" (articoli 12 e 13)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articolo 117, comma 2, lettera h) della costituzione</li> <li>• articoli 11 e 12 dello statuto di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5</li> <li>• r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (articoli 88 e 110)</li> <li>• legge 27 dicembre 2002, n. 289 (articolo 22)</li> <li>• decreto direttoriale 27 ottobre 2003</li> </ul>	<p><u>dichiara l'illegittimità costituzionale</u> degli articoli 12 e 13 della legge provinciale n. 3 del 2005</p> <p>la Corte ha accolto il ricorso governativo, dichiarando l'illegittimità costituzionale delle norme censurate in quanto, nel rinviare ad apposito regolamento la determinazione del numero massimo di apparecchi e di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, previsti dal testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, che possono essere installati presso gli esercizi disciplinati dalla legge provinciale n. 3/2005, nonché all'interno di sale giochi, circoli privati e luoghi di raccolta di altri giochi autorizzati della Provincia, e nel prevedere sanzioni amministrative per la violazione della disciplina regolamentare, va ad incidere nella materia dell'"ordine pubblico e sicurezza", riservata in via esclusiva allo Stato (articolo 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione), ponendosi, altresì, in contrasto con le competenze legislative provinciali (articolo 9 dello statuto);</p> <p>la Corte ha più volte precisato che la materia dell'"ordine pubblico e sicurezza" si riferisce "all'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico"; comprende, inoltre, la disciplina dei giochi d'azzardo e dei giochi che, pur caratterizzati da aleatorietà e dalla distribuzione di vincite, non sono ritenuti giochi d'azzardo (si tratta delle ipotesi previste dall'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931);</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data				
						vedasi sul punto le richiamate sentenze della Corte costituzionale 26 luglio 2002, n. 407, 13 gennaio 2004, n. 6, 1 giugno 2004, n. 162, 29 dicembre 2004, n. 428 e 28 marzo 2003, n. 95
9	327	13.10.2006	sentenza (red. De Siervo) G.U. 18.10.2006, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 42  giudizio per conflitto di attribuzione  Provincia contro Stato  <u>ricorso n. 5/2004</u> G.U. 28.07.2004, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 29  • deliberazione della Giunta provinciale 2 aprile 2004, n. 769	4.7.1. (impianti funiviari)	<u>decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti</u> dd. 5 dicembre 2003, n. 392, (Regolamento concernente modifica dell'articolo 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinati al trasporto di persone)  • articolo 117 della costituzione in relazione al combinato disposto dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 • articoli 8, n. 18) e 16 dello statuto • norme di attuazione di cui al d.p.r. n. 527/1987 in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale e di cui al d. lgs.vo n. 266/1992 riguardante il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento (articolo 2) • principio di certezza normativa	<u>dichiara che non spetta allo Stato</u> disciplinare con riferimento alla Provincia autonoma di Trento (e di Bolzano) la materia di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 392/2003; <u>annulla</u> il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 392/2003 nella parte in cui si applica alle province autonome di Trento e di Bolzano;  l'atto impugnato altera il riparto delle competenze Stato/Province autonome, come delineato dallo statuto (articolo 8, n. 18) e dalle relative norme di attuazione (d.p.r. n. 527/1987 – articolo 1, comma 1). In relazione agli impianti di funivia lo statuto non si limita ad attribuire alle province autonome la competenza in ordine alle modalità gestionali e organizzative dei servizi "di interesse provinciale", ma demanda, altresì, alle stesse la "regolamentazione tecnica" dei medesimi, comprendente le prescrizioni inerenti la realizzazione dell'opera, riferiti in larga parte ai profili attinenti alla sicurezza; in materia di sicurezza dei trasporti funiviari la Provincia di Trento (come, del resto, la Provincia di Bolzano) ha, tra l'altro, già disciplinato in sede legislativa e regolamentare la materia oggetto del decreto ministeriale impugnato (vedasi articolo 7 l.p. 21 aprile 1987, n. 7 e il relativo regolamento di esecuzione del 22 settembre 1987);  sulla competenza dello Stato in ordine alla disciplina relativa alla sicurezza degli impianti e dei veicoli, in relazione alla tutela dell'interesse generale all'incolumità delle persone vedasi le richiamate sentenze della Corte costituzionale nn. 58/1976, 2/1993, 135/1997, 30/1998 e 31/2001
10	328	13.10.2006	sentenza (red. Tesauro)	3.2.2. (personale)	<u>decreto del Ministro della salute</u> dd. 31 maggio 2004, riguardante	<u>dichiara che non spetta allo Stato</u> e per esso al Ministero della salute, stabilire con norme regolamentari requisiti che devono possedere le società

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data				
			<p>G.U. 18.10.2006, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 42</p> <p>giudizio per conflitto di attribuzione</p> <p>Provincia contro Stato</p> <p><u>ricorso n. 16/2004</u></p> <p>G.U. 27.10.2004, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 42</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>deliberazione della Giunta provinciale 30.08.2004, n. 2011</li> </ul>	<p>sanitario)</p> <p>3.3.3. (formazione professional e)</p>	<p>"Requisiti che devono possedere le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>articoli 117, commi 3, 4 e 6 e 118 della costituzione in relazione al combinato disposto dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3</li> <li>articoli 8, nn. 1) e 29), 9, n. 10) e 16 dello statuto</li> <li>norme di attuazione di cui al d. lgs.vo n. 266/1992 riguardante il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento (artt 2 e 4)</li> <li>principi di leale collaborazione e di certezza normativa</li> <li>in materia di formazione nel settore medico vedasi le sentenze nn. 316/1993, 406/2001 e 510/2002</li> <li>sulla portata del principio costituzionale della certezza e della chiarezza normativa vedasi sentenza n. 94/1995 punto 2 in diritto</li> </ul>	<p>scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che intendono svolgere attività formative e di collaborazione con le istituzioni pubbliche competenti in materia di sanità e attribuire i relativi poteri amministrativi di verifica dei predetti requisiti, di riconoscimento e di revoca ad un organo statale;</p> <p><u>annulla</u> il decreto del Ministero della salute dd. 31 maggio 2004;</p> <p>l'atto impugnato è privo di idonea base legislativa; viola la competenza legislativa primaria della Provincia nell'"addestramento e formazione professionale" e la competenza legislativa concorrente in tema di "igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera".</p> <p>L'aggiornamento professionale inerisce alla "formazione professionale": l'aggiornamento professionale dei medici e del personale sanitario attiene, in particolare, alla formazione sul lavoro; incide, altresì, sulla materia sanità, per i profili che riguardano, in particolare, l'organizzazione sanitaria.</p> <p>In queste materie la costituzione prevede forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite dallo statuto: la "formazione professionale" è, infatti, riconducibile alla competenza residuale delle Regioni (articolo 117, quarto comma), soggetta ai limiti generali stabiliti dal primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, fra i quali non sono annoverati quello delle norme fondamentali di riforma economico-sociale e quello dell'interesse nazionale, previsti dallo statuto speciale; la sanità è ripartita fra la materia di competenza regionale concorrente della "tutela della salute" (articolo 117, terzo comma) e quella dell'organizzazione sanitaria, in cui le Regioni possono adottare "una propria disciplina anche sostitutiva di quella statale";</p> <p>inoltre a prescindere dalla valutazione in ordine all'idoneità del decreto a determinare l'"attrazione in sussidiarietà" della funzione, non è dimostrata la necessità dell'esercizio unitario della medesima; rileva altresì la violazione del principio della leale collaborazione, posto che l'atto impugnato è stato adottato senza il necessario coinvolgimento delle autonomie regionali e provinciali; sulla competenza delle regioni in materia di organizzazione sanitaria, in cui possono adottare "una propria disciplina anche sostitutiva di quella statale" vedasi la richiamata sentenza n. 510/2002; sul principio di leale collaborazione vedasi le richiamate sentenze nn. 242 e 270 del 2005</p>
11	370	14.11.2006	<p>sentenza (red. Quaranta)</p> <p>G.U. 22.11.2006, 1<sup>a</sup> serie speciale n.</p>	<p>1.7. (enti locali)</p>	<p><u>legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7</u> concernente "Istituzione e disciplina del Consiglio delle</p>	<p><u>dichiara cessata la materia del contendere</u> in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 7 del 2005 proposta, in riferimento agli articoli 8, 9, 26, 47 e 60 dello statuto</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data				
			<p>46</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Presidenza del Consiglio dei Ministri contro Provincia</p> <p><u>ricorso n. 78/2005</u> G.U. 28.09.2005, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 39</p>		<p>autonomie locali" nonché articolo 8, commi 1, lettera c) e 3 della legge medesima legge provinciale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articolo 123 della costituzione in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3</li> <li>• articoli 8, 9, 26, 47 e 60 dello statuto</li> </ul>	<p>speciale di autonomia, nonché all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione;</p> <p><u>dichiara non fondata</u> la questione di legittimità costituzionale della legge provinciale n. 7 del 2005, proposta, in riferimento all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione e all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001;</p> <p><u>dichiara non fondata</u> la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 3, della legge provinciale n. 7 del 2005, proposta, in riferimento agli articoli 8, 9, 26, 47 e 60 dello statuto speciale di autonomia e all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione</p> <p>La Corte ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità dell'intera legge provinciale n. 7 del 2005, censurata, per violazione dell'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in quanto istituisce il Consiglio delle autonomie locali, con legge ordinaria e non statutaria. L'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, il quale prevede che "In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali", non può applicarsi alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in virtù dell'articolo 10 della legge cost. n. 3 del 2001, posto che il meccanismo previsto da quest'ultima disposizione opera solo laddove miri a garantire una maggior autonomia all'ente Regione e non anche agli enti territoriali minori. Inoltre, l'inapplicabilità dell'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione alle Regioni a statuto speciale si ricava anche dall'impossibilità di istituire un raffronto tra la potestà statutaria delle regioni ordinarie e speciali;</p> <p>la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, lettera c), nella parte in cui attribuisce al Consiglio per le autonomie locali il compito di formulare proposte legislative che possono costituire, ove approvate secondo le modalità stabilite dalla stessa norma, oggetto di un apposito disegno di legge, che la Giunta presenta al Consiglio, è da correlare alle modifiche apportate alla norma censurata successivamente alla proposizione del ricorso, che hanno attribuito alla Giunta provinciale la valutazione della proposta legislativa elaborata dal Consiglio delle autonomie locali e la formulazione di un disegno di legge, che tenga conto dei contenuti della proposta medesima;</p> <p>la dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale</p>



N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data	Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
						dell'articolo 8, comma 3, censurato in quanto demanda ad un regolamento interno del Consiglio provinciale la disciplina delle procedure attraverso cui il Consiglio delle autonomie locali partecipa all'iter di formazione delle leggi provinciali, è da correlare al fatto che l'intervento del Consiglio delle autonomie locali in tale fase deve comunque rispettare lo statuto speciale e non incide sulla titolarità dell'iniziativa legislativa; la disposizione non viola l'articolo 60 dello statuto, che pone una riserva di legge regionale con riferimento alla disciplina delle forme di iniziativa legislativa popolare

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data	Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
1	162	08.05.2007	<p>sentenza (red. Quaranta) G.U. 16.05.2007, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 19</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia contro Stato</p> <p><u>ricorso n. 40/2006</u> G.U. 19.04.2006, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 16</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deliberazione della Giunta provinciale 17 febbraio 2006, n. 290</li> <li>• parere Seconda Commissione permanente espresso nella seduta dd. 21.04.2006</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd. 16.05.2006, n. 1</li> </ul>	1.8 (strumenti economico finanziari)	<p>legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" (<u>articolo 1</u>, commi da 24 a 26, commi da 198 a 204, comma 276, commi da 282 a 284, commi da 483 a 492)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 3, 97, 118 e 119 della costituzione, in collegamento con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3</li> <li>• articoli 8, nn. 1) e 29); 9, n. 10); 16, 31 e 49 54, nn. 1, 2 e 3, 55 dello statuto</li> <li>• norme di attuazione di cui al decreto legislativo nn. 266 del 1992 riguardanti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento (articoli 2 e 4) e al d.p.r. n. 474 del 1975 in materia di igiene e sanità (articolo 2)</li> <li>• violazione del principio di leale collaborazione</li> </ul>	<p>riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale della legge n. 266 del 2005, riuniti i giudizi (promossi da altre regioni), relativamente all'articolo 1, commi 282, 283, 284 e 409 della citata legge, <u>dichiara l'illegittimità costituzionale</u> dell'articolo 1, comma 282, limitatamente alle parole "sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice di consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206";</p> <p><u>dichiara non fondate</u> le ulteriori questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 282 (promosse anche dalla Provincia autonoma di Bolzano) in relazione agli articoli 9, n.10); 16; 31; 49; 54, nn. 1, 2 e 3; 55, primo comma, dello statuto di autonomia, all'articolo 2 del d.p.r. n. 474 del 1975 e agli articoli 2, comma 1, e 4, comma 1, del d. lgs.vo n. 266 del 1992;</p> <p><u>dichiara non fondate</u> le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 283 e 284, promosse (anche dalla provincia autonoma di Bolzano e dalle regioni Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia) in relazione agli articoli 8, nn. 1) e 29); 9, n. 10); 16 dello statuto, all'articolo 2 del d.p.r. n. 474 del 1975, agli articoli 3 e 4, comma 1, del d. lgs.vo n. 266 del 1992, agli articoli 117, terzo e sesto comma e 118, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione;</p> <p>la competenza legislativa concorrente in materia di "tutela della salute" (articolo 117, terzo comma, della costituzione) è più ampia rispetto a quella precedente dell'"assistenza sanitaria"; la nuova formulazione dell'articolo 117, terzo comma, della costituzione risponde all'esigenza di individuare una più netta linea di demarcazione fra la competenza regionale a disciplinare queste materie e la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali. In tal senso le province autonome possono, in virtù dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, invocare la maggiore estensione della "tutela della salute" rispetto alle competenze in materia sanitaria previste dallo statuto, fatta salva la sottoposizione ai limiti, espressi o impliciti, contenuti nel nuovo Titolo V e, in particolare, all'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data				
			Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			<p>la competenza statale relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria (articolo 117, secondo comma, lettera m) della costituzione) non può giustificare una dettagliata disciplina in ordine al limite procedurale di sentire le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti operanti sul territorio provinciale per disciplinare i casi in cui la sospensione dell'erogazione delle prestazioni sanitarie sia legata a motivi tecnici; in questo caso emerge un concorso di competenze legislative, che impone l'applicazione del principio di prevalenza e, in particolare, in relazione all'intersezione delle discipline, del criterio di leale cooperazione;</p> <p>la regolamentazione delle sanzioni amministrative spetta al soggetto nella cui sfera di autonomia rientra la disciplina della materia, la cui inosservanza/violazione determina l'intervento repressivo; analogamente in ordine alla censura relativa alla composizione e modalità di nomina dei componenti della "Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni" la Corte ha rilevato che tale disciplina è da ricondurre alla competenza statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della costituzione e che la previsione della partecipazione anche di rappresentanti designati dalla Conferenza permanente Stato-regioni può ritenersi adeguato strumento di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni. Analoghe considerazioni ha svolto la Corte in ordine agli adempimenti di tipo informativo posti in capo alle province autonome nei confronti del Ministero della salute, rilevando che trattasi di un meccanismo di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni;</p> <p>sulla materia "tutela della salute" e relativi ambiti rispetto alla materia "assistenza ospedaliera" vedasi le richiamate sentenze nn. 282 del 26 giugno 2002, 270 del 7 luglio 2005 e 134 del 31 marzo 2006;</p> <p>sul principio della spettanza del potere di irrogare sanzioni amministrative al soggetto nella cui sfera di autonomia rientra la disciplina della materia vedasi le richiamate sentenze nn. 12 del 13 gennaio 2004 e 384 del 14 ottobre 2005.</p> <p>Il ricorso n. 40/2006 è stato altresì definito dalle sentenze nn.169/2007, 240/2007 e 378/2007</p>
2	169	17.05.2007	sentenza (red. Gallo)	1.8 (strumenti	legge 23 dicembre 2005, n. 266 concernente "Disposizioni per la	riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale della legge n. 266 del 2005, riuniti i giudizi (promossi da altre

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data				
			<p>G.U. 23.05.2007, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 20</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia contro Stato</p> <p><u>ricorso n. 40/2006</u></p> <p>G.U. 19.04.2006, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 16</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deliberazione della Giunta provinciale 17 febbraio 2006, n. 290</li> <li>• parere Seconda Commissione permanente espresso nella seduta dd. 21.04.2006</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd. 16.05.2006, n. 1</li> </ul>	<p>economico (finanziari)</p>	<p>formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" (articolo 1, commi da 24 a 26, commi da 198 a 204, comma 276, commi da 282 a 284, commi da 483 a 492)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 3, 97, 118 e 119 della costituzione, in collegamento con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3</li> <li>• articoli 8, nn. 1) e 29); 9, n. 10); 16, 31 e 49 54, nn. 1, 2 e 3, 55 dello statuto</li> <li>• norme di attuazione di cui al decreto legislativo nn. 266 del 1992 riguardanti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento (articoli 2 e 4) e al d.p.r. n. 474 del 1975 in materia di igiene e sanità (articolo 2)</li> <li>• violazione del principio di leale collaborazione</li> </ul>	<p>regioni)</p> <p>dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 202 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005;</p> <p><u>dichiara non fondate</u> le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198, 199, 200, 201, 203 e 204 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 promosse in riferimento all'articolo 119 della costituzione, agli articoli 80 e 81 dello statuto, agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992 e agli articoli 10, 17 e 18 del d. lgs.vo n. 268 del 1992, sollevate dalla Provincia;</p> <p>il legislatore statale con una "disciplina di principio" può imporre agli enti autonomi, in funzione di esigenze di coordinamento della finanza pubblica, da correlare anche agli adempimenti comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se da questi conseguano limitazioni indirette all'autonomia finanziaria degli enti medesimi. Tali vincoli devono riguardare l'entità del disavanzo di parte corrente, oppure la crescita della spesa corrente, seppure in via temporanea e in relazione agli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale; la legge statale può, peraltro, stabilire unicamente un limite complessivo, lasciando agli enti territoriali un ampio apprezzamento in ordine alla destinazione delle risorse nei vari settori. Ne consegue che le norme statali che stabiliscono limiti all'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali possono essere qualificate come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, solo laddove rispondano ai seguenti requisiti: 1) siano finalizzate ad obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica anche nel senso di un temporaneo contenimento complessivo della spesa corrente, ancorchè non riferito alla generalità degli interventi; 2) non prevedano strumenti o criteri per la realizzazione di tali obiettivi;</p> <p>l'obiettivo di contenere entro limiti prestabiliti la spesa per il personale, costituente uno degli elementi più consistenti del disavanzo pubblico, senza prevedere specifiche modalità per il conseguimento dell'obiettivo, rientra tra i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, applicabili anche agli enti ad autonomia differenziata in relazione all'obbligo generale di partecipazione di tutte le autonomie territoriali, ivi comprese quelle a statuto speciale, all'azione statale di riequilibrio delle pubbliche finanze; l'obiettivo di contenimento delle spese per il personale deve essere realizzato dagli enti ad autonomia speciale in via prioritaria mediante lo strumento degli accordi;</p> <p>sui principi fondamentali in tema di coordinamento della finanza pubblica</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data				
			Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			vedasi le richiamate sentenze nn. 4 e 36 del 2004, 417 e 449 del 2005 e 88 del 2006  il ricorso n. 40/2006 è stato altresì definito dalle sentenze nn.162/2007, 240/2007 e 378/2007
3	239	26.06.2007	<p>sentenza (red. Quaranta) G.U. 04.07.2007, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 26</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia contro Stato</p> <p><u>ricorso n. 49/2006</u> G.U. 03.05.2006, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 18</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deliberazione della Giunta provinciale 24 marzo 2006, n. 575</li> <li>• parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 02.05.2006</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd. 12.07.2006, n. 9</li> </ul>	<p>1.1.3 (organi giudiziari)</p> <p>4.5. (protezione civile)</p>	<p><u>decreto legge 30 novembre 2005, n. 245</u> concernente "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile", convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21 (articolo 3, comma 2 bis)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articolo 90 dello statuto</li> <li>• norme di attuazione di cui al d.p.r. 6 aprile 1984, n. 426 riguardante l'istituzione del Tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano (articolo 3, commi 1 e 4)</li> </ul>	<p><u>dichiara non fondata</u> la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2 bis, del decreto legge n. 245 del 2005, aggiunto dalla legge di conversione n. 21 del 2006</p> <p>La disposizione impugnata prevede che, in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992 concernente "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetti in via esclusiva, anche in ordine all'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma. La Provincia, pur riconoscendo di non avere competenza in materia di giurisdizione amministrativa, ha promosso l'impugnativa sulla base dell'assunto secondo cui "la garanzia che in primo grado determinate controversie vengano decise da un giudice locale, la cui composizione la Provincia concorre a determinare", costituirebbe parte integrante del sistema dell'autonomia regionale e provinciale.</p> <p>Gli articoli 90 e 91 dello statuto e le relative norme di attuazione di cui al d.p.r. n. 426 del 1984 riguardano la disciplina dei profili organizzativi del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, oggetto di "una competenza riservata e separata" della Provincia. Le citate norme di attuazione (articolo 3) si limitano ad effettuare la ripartizione della competenza territoriale tra i due organi di giustizia amministrativa operanti nella Regione, aventi sede a Trento e a Bolzano, con la particolarità di essere provinciali e non regionali, con distinti criteri di composizione, dotati, ciascuno, della propria autonomia organizzativa; le suddette norme di attuazione, attinenti, quindi, ad aspetti organizzativi dei due Tribunali, non incidono sulla competenza territoriale degli organi decentrati di giustizia amministrativa;</p> <p>sull'ordinamento della giustizia amministrativa nelle province autonome vedasi le richiamate sentenze 23 aprile 1998, n. 137 e 11 maggio 2001, n. 121</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data	Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
4	240	26.06.2007	<p>sentenza (red. Quaranta) G.U. 04.07.2007, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 26</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia contro Stato</p> <p><u>ricorso n. 40/2006</u> G.U. 19.04.2006, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 16</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deliberazione della Giunta provinciale 17 febbraio 2006, n. 290</li> <li>• parere Seconda Commissione permanente espresso nella seduta dd. 21.04.2006</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd. 16.05.2006, n. 1</li> </ul>	1.8 (strumenti economico-finanziari)	<p>legge 23 dicembre 2005, n. 266 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" (<u>articolo 1</u>, commi da 24 a 26, commi da 198 a 204, <u>comma 276</u>, commi da 282 a 284, commi da 483 a 492)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 3, 97, 118 e 119 della costituzione, in collegamento con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3</li> <li>• articoli 8, nn. 1) e 29); 9, n. 10); 16, 31 e 49 54, nn. 1, 2 e 3, 55 dello statuto</li> <li>• norme di attuazione di cui al decreto legislativo nn. 266 del 1992 riguardanti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento (articoli 2 e 4) e al d.p.r. n. 474 del 1975 in materia di igiene e sanità (articolo 2)</li> <li>• violazione del principio di leale collaborazione</li> </ul>	<p>riservata ad altre decisioni il giudizio sulle altre questioni di legittimità costituzionale della legge n. 266 del 2005, la Corte (riuniti i giudizi promossi dalla Provincia autonoma di Trento e dalla regione Friuli Venezia Giulia) <u>dichiara non fondata</u> la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 276, della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui introduce i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater nell'articolo 50 del decreto-legge n. 269 del 2003, concernente "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito dalla legge n. 326 del 2003;</p> <p>evidenti esigenze di razionalizzazione della spesa sanitaria, finalizzate al suo contenimento e attinenti all'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, che riguarda anche le regioni ad autonomia speciale, giustificano l'introduzione di un sistema di trasmissione telematica di dati desumibili dalle ricette mediche e dalle confezioni dei farmaci, incardinato a livello centrale. L'attribuzione al Corpo della Guardia di Finanza, operante con uniformità di criteri sul territorio nazionale, dei compiti inerenti l'accertamento delle violazioni sanzionabili è, quindi, da intendersi come logica conseguenza della competenza statale all'acquisizione e all'elaborazione dei dati in relazione al soddisfacimento delle sopra indicate esigenze. La Corte non disconosce il rilievo che riveste, nella fattispecie, la materia della tutela della salute (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), applicabile anche agli enti ad autonomia differenziata, ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in ragione della sua maggiore estensione rispetto alle corrispondenti competenze statutarie in materia sanitaria; riconosce, peraltro, prevalenza alla materia del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera r della costituzione);</p> <p>la competenza ad irrogare sanzioni amministrative non costituisce una materia a sé ma accede alle materie che disciplinano gli atti e i comportamenti sanzionabili; vedasi le richiamate sentenze 14 ottobre 2005, n. 384 e 13 gennaio 2004, n. 12;</p> <p>sull'applicazione nei casi di concorso di competenze del criterio della prevalenza di una materia sull'altra e del principio di leale collaborazione vedasi le richiamate sentenze 31 marzo 2006, n. 133 e 16 giugno 2005, n. 231;</p> <p>sull'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, che riguarda anche le regioni ad autonomia speciale, vedasi la richiamata sentenza 6 luglio</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data				
			Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			2006, n. 267;  il ricorso n. 40/2006 è stato altresì definito dalle sentenze nn.162/2007, 169/2007 e 378/2007
5	269	13.07.2007	<p>sentenza (red. Silvestri) G.U. 18.07.2007, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 28</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Stato contro Provincia</p> <p><u>ricorso n. 2/2006</u> G.U. 08.02.2006, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 6</p>	4.1. (urbanistica)	<p><u>legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22</u> "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio" [articolo 18-<i>quater</i>, comma 5, inserito dall'articolo 3, comma 1, della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16 "Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica"] laddove consente la realizzazione di lavori pubblici senza il ricorso a procedure di gara ad evidenza pubblica</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttive 92/50/CEE (servizi), 93/36/CEE (forniture), 93/37/CEE (lavori pubblici) e 93/38/CEE (settori esclusi), attuate rispettivamente dai decreti legislativi nn. 157/1995, 158/1995, 358/1992, 402/1998, 525/1999, nonché dalla legge n. 109/1994</li> <li>• articolo 117, primo comma, della costituzione</li> <li>• articolo 4 dello statuto</li> <li>• sentenza Corte di giustizia Corte di giustizia europea 12</li> </ul>	<p><u>dichiara l'illegittimità costituzionale</u> dell'articolo 18-<i>quater</i>, comma 5, della l. p. n. 22 del 1991, inserito dall'articolo 3, comma 1, della l. p. n. 16 del 2005, n. 16, nel testo in vigore fino alle modifiche apportate dall'articolo 52, comma 1, della l. p. n. 11 del 2006, nella parte in cui non prevede l'obbligo di procedure ad evidenza pubblica per tutti i lavori, da chiunque effettuati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria</p> <p>la disciplina impugnata prevede la sottoscrizione di accordi a titolo oneroso, che consentono al proprietario espropriando, in particolare, di mantenere la proprietà dell'area e di ottenere la gestione del servizio stabilito in cambio della realizzazione diretta degli interventi necessari. La fattispecie è riconducibile alla disciplina comunitaria, che impone nel settore degli appalti l'adozione di una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, nel caso in cui l'opera da realizzarsi sia di importo pari o superiore ad una certa soglia; tale obbligo sussiste nel caso in cui il soggetto committente l'appalto sia un ente pubblico territoriale o altro soggetto di diritto pubblico, ma anche nell'ipotesi di conferimento ad un privato del compito di realizzare direttamente l'opera necessaria per la successiva prestazione del servizio pubblico, la cui gestione può essere affidata con convenzione al privato medesimo; in tal caso il soggetto privato assume, la veste di 'titolare di un mandato espresso', conferito dall'ente pubblico che intende realizzare l'opera o il servizio.</p> <p>Le direttive comunitarie svolgono il ruolo di norme interposte e integrano il parametro per il giudizio di conformità della disciplina provinciale alla normativa comunitaria in relazione agli articoli 117, primo comma, e 11 della costituzione;</p> <p>sul principio dell'obbligo di adottare procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, quando si realizzi un'opera o si affidi un servizio o una fornitura per importi uguali o superiori ad una certa soglia vedasi la richiamata sentenza della Corte di Giustizia del 12 luglio 2001, in causa C-399/98, e la richiamata sentenza della Corte costituzionale del 28 marzo 2006, n. 129</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data				
					luglio 2001 – VI sez	
6	378	14.11.2007	<p>sentenza (red. Maddalena) G.U. 21.11.2007, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 45</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p><u>1.ricorso n. 26/2005</u> G.U. 16.03.2005, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 11</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stato contro Provincia</li> </ul> <p><u>2.ricorso n. 1/2006</u> G.U. 1.02.2006, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stato contro Provincia</li> </ul>	<p>4.8.3. (inquinamento)</p> <p>4.8. (tutela dell'ambiente)</p> <p>4.8.2. (zone protette)</p> <p>1.6.4. (programmazione, statistica e informatica)</p> <p>2.3. (energia)</p> <p>4.8.4. (tutela della flora e della fauna, caccia e pesca)</p>	<p>legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 concernente "Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia" (articoli 8, commi 14 e 15, 9, commi 2, 3 ed 11, 10 e 15, comma 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>articolo 117 della costituzione</li> <li>articoli 8, 9 e 107 dello statuto</li> <li>norme di attuazione di cui al d.p.r. 235/1977 in materia di energia (articolo 1-bis)</li> <li>principio di leale collaborazione</li> <li>sentenze Corte costituzionale nn. 282/2002, 407/2002, 536/2002, 272/2004</li> </ul> <p>legge provinciale 6 dicembre 2005, n. 17 concernente "Disposizioni urgenti in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, modificative dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trattato CE articoli 43 e 49</li> <li>articolo 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo della costituzione</li> <li>articoli 9, n. 9, e 107 dello statuto</li> <li>norme di attuazione di cui al d.p.r. 235/1977 in materia di</li> </ul>	<p>la sentenza si riferisce ai giudizi promossi con i ricorsi nn. 26/2005, 1/2006 e 40/2006</p> <p><u>dichiara l'illegittimità costituzionale</u> dell'articolo 8, comma 14, nonché dell'articolo 9, commi 2, 3 e 11, della legge provinciale n. 10 del 2004;</p> <p><u>dichiara non fondata</u> la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 15, della legge provinciale n. 10 del 2004, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli articoli 8, n. 5, e 9, n. 10, dello statuto, agli articoli 11, 12 e 15 del d. lgs. n. 22 del 1997 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), nonché in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;</p> <p><u>dichiara inammissibile</u> la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge provinciale n. 10 del 2004, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'articolo 8, nn. 15 e 16, dello statuto e all'articolo 117, primo e secondo comma, lettere a) e s), della Costituzione;</p> <p><u>dichiara estinto</u> il giudizio in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 2, della legge provinciale n. 10 del 2004, promosso con il <u>ricorso n. 26 del 2005</u>;</p> <p><u>dichiara estinto</u> il giudizio in ordine alla questione di legittimità costituzionale della legge provinciale n. 17 del 2005, promosso con il <u>ricorso n. 1 del 2006</u>;</p> <p><u>dichiara estinto</u> il giudizio in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi da 483 – 492, della legge n. 266 del 2005, promosso con il <u>ricorso n. 40 del 2006</u>.</p> <p>il settore dei rifiuti non è ascrivibile a competenze statutarie, quali "urbanistica e piani regolatori" o "igiene e sanità" (articoli 8, n. 5, e 9, n. 10, dello statuto); è invece da ricondurre alla competenza esclusiva dello Stato in materia di "ambiente ed ecosistema" (articolo 117, comma secondo, lettera s). La circostanza che una determinata disciplina sia ascrivibile alla materia "tutela dell'ambiente" di cui all'articolo 117 della costituzione, di tipo trasversale, se da un lato riconosce allo Stato il potere di stabilire standard di protezione uniformi su tutto il territorio nazionale, non suscettibili di deroga in senso peggiorativo da parte delle regioni, non esclude, dall'altro, che le leggi regionali emanate nell'esercizio della potestà concorrente o di quella residuale di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione possano prevedere anche finalità di tutela ambientale; in particolare laddove si tratti di</p>



N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data	Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			<p>3. ricorso n. 40/2006 G.U. 19.04.2006, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 16 Provincia contro Stato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deliberazione della Giunta provinciale 17 febbraio 2006, n. 290</li> <li>• parere Seconda Commissione permanente espresso nella seduta dd. 21.04.2006</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd. 16.05.2006, n. 1</li> </ul>	1.8 (strumenti economico-finanziari)	<p>energia (articolo 1-bis)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 concernente "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" (articolo 12)</li> <li>• legge 23 dicembre 2005, n. 266 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" (articolo 1, commi 483 e ss.)</li> <li>• principio di leale collaborazione</li> </ul> <p>legge 23 dicembre 2005, n. 266 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" (articolo 1, commi da 24 a 26, commi da 198 a 204, comma 276, commi da 282 a 284, commi da 483 a 492)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 3, 97, 118 e 119 della costituzione, in collegamento con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001</li> <li>• articoli 8, nn. 1) e 29); 9, n. 10); 16, 31 e 49 54, nn. 1, 2 e 3, 55 dello statuto</li> <li>• norme di attuazione di cui al d. lgs. n. 266 del 1992 riguardante il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento (articoli 2 e 4) e</li> </ul>	<p>enti ad autonomia differenziata occorre tener conto degli statuti speciali di autonomia e del relativo assetto delle competenze legislative;</p> <p>l'attribuzione alla Giunta provinciale del potere di designare unilateralmente i siti di importanza comunitaria come zone speciali di conservazione (ZSC) viola principi espressi dalle leggi nn. 349 del 1986 (articolo 5, commi 1 e 2) e 394 del 1991 (articolo 8, comma 3), che prescrivono l'intesa laddove il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma; l'intesa deve riferirsi anche alle zone speciali di conservazione (ZSC), zone che sono, tra l'altro, di interesse internazionale e la designazione di aree protette internazionali compete allo Stato (articolo 5, comma 2, legge n. 349 del 1986);</p> <p>sulla competenza dello Stato in ordine all'istituzione di aree protette di interesse nazionale e internazionale vedasi sentenza n. 366/1992;</p> <p>la Provincia non può ascrivere direttamente alla propria competenza il potere di mantenere "rapporti" con l'Unione europea. E' infatti di stretta competenza statale la disciplina dei rapporti delle regioni e delle province autonome con l'Unione europea e la definizione delle procedure di partecipazione delle stesse, nelle materie di loro competenza, alla formazione degli atti comunitari (articolo 117 della costituzione, commi terzo e quinto); spetta, inoltre, allo Stato il potere di interloquire con la Commissione europea (articoli 1, comma 5, della legge n. 349 del 1986 e 5 della legge n. 131 del 2003);</p> <p>il ricorso n. 40/2006 è stato altresì definito dalle sentenze nn.162/2007, 169/2007 e 240/2007</p> <p>la sentenza si riferisce a 3 ricorsi, di cui 2 promossi dallo Stato (ricorsi 26/2005 e 1/2006) e 1 promosso dalla Provincia (ricorso n. 40/2006 nei confronti della legge n. 266/2005 - legge finanziaria 2006, definito anche dalle sentenze nn.162/2007, 169/2007 e 240/2007; la sentenza in esame, relativamente alla legge n. 266/2005, ha vagliato le censure riferite all'articolo 1, commi da 483 a 492, in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico)</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data				
			Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale		<p>al d.p.r. n. 474 del 1975 in materia di igiene e sanità (articolo 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• violazione del principio di leale collaborazione</li> </ul>	
7	401	23.11.2007	<p>sentenza (red. Quaranta) G.U. 28.11.2007, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 46</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia contro Stato</p> <p><u>ricorso n. 86/2006</u> G.U. 13.09.2006, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 37</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deliberazione della Giunta provinciale 23 giugno 2006, n. 1302</li> <li>• parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 19.09.2006</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd. 03.10.2006, n. 10</li> </ul>	1.8.1. (contratti)	<p><u>decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</u> riguardante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE" (articolo 4, comma 3, e articolo 5, commi 1, 2 e 4)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articolo 117, commi 3, 4 e 6 della costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3</li> <li>• articolo 8, nn. 1), 17) e 19) e articolo 16 dello statuto</li> <li>• norme di attuazione di attuazione di cui al d. lgs. 16 marzo 1992, n. 266 riguardante "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi dello Stato e leggi regionali e provinciali, nonché potestà statale di indirizzo e coordinamento" e al d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 riguardante "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche"</li> <li>• principio di leale collaborazione</li> </ul>	<p><u>dichiara non fondata</u> la questione di legittimità relativa all'articolo 5, commi 1 e 4 del d.lgs. n. 163 del 2006;</p> <p><u>dichiara l'illegittimità costituzionale</u> dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006 limitatamente alle parole "province autonome";</p> <p><u>dichiara inammissibile</u> la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3 del d.lgs. n. 163 del 2006;</p> <p>la Corte respinge le censure sollevate nei confronti del Codice (articolo 4, comma 3), laddove introduce l'obbligo per le regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal medesimo in relazione a specifici ambiti materiali (qualificazione e selezione dei concorrenti, procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa, criteri di aggiudicazione, subappalto, poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, attività di progettazione e piani di sicurezza, stipulazione ed esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative, contenzioso). La clausola di salvaguardia delle prerogative statutarie (articolo 4, comma 5) implica l'operatività del meccanismo previsto dall'articolo 2 del d.lgs. n. 266 del 1992: l'emanazione di nuove norme statali non comporta l'abrogazione delle leggi provinciali preesistenti, ma l'obbligo di adeguamento entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto legislativo statale nella Gazzetta Ufficiale o nel più ampio termine da esso stabilito.</p> <p>La Corte nel ritenere legittima la disciplina del Codice evidenzia la sussistenza di un titolo di legittimazione dello Stato a disciplinare, in via esclusiva i profili di attività sopra indicati, che consente al medesimo l'adozione di una normativa non soltanto di principio, ma anche di dettaglio. La materia delle procedure di affidamento rientra nell'ambito della 'tutela della concorrenza', di esclusiva competenza statale (articolo 117, comma 2, lettera e della costituzione), da intendersi come 'concorrenza per il mercato', implicante l'adozione di uniformi procedure di evidenza pubblica nella scelta del contraente, finalizzate a garantire, in particolare, il rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza, mentre la materia dell'esecuzione dei contratti va ascritta all'ambito materiale dell'ordinamento</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data				
			Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			<p>civile', di esclusiva competenza statale (articolo 117, comma 2, lettera <i>i</i> della costituzione);</p> <p>lo Stato può esercitare il potere regolamentare (articolo 5, commi 1 e 4) per la disciplina esecutiva e attuativa del Codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, riferibile relativamente a specifici ambiti materiali, anche "ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato." Infatti il riferimento "ai contratti di ogni altra amministrazione" (articolo 4, comma 3) deve essere inteso secondo criteri interpretativi conformi a Costituzione, nel senso che lo stesso ricomprende lo Stato e le regioni e non anche le province autonome; è illegittima la disciplina del Codice (articolo 5, comma 2) nella parte in cui estende, in maniera contraddittoria rispetto alla clausola di salvaguardia delle prerogative statutarie provinciali, anche alle Province autonome le disposizioni regolamentari statali</p>
8	464	28.12.2007	<p>ordinanza (red. Mazzella) G.U. 02.01.2008, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 1</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale</p> <p><u>ordinanza Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento n. 407/2007</u> G.U. 06.06.2007, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 22</p>	4.1. (urbanistica)	<p>legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio" (articolo 129, comma 8)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 4 e 8 dello statuto;</li> <li>• legge 28 febbraio 1985, n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie" (articolo 13)</li> <li>• d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" (articolo 36)</li> </ul>	<p><u>dichiara la manifesta inammissibilità</u> della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 129, comma 8, della legge provinciale n. 22 del 1991</p> <p>una disposizione legislativa non può essere dichiarata costituzionalmente illegittima per il solo fatto di essere suscettibile di essere interpretata in contrasto con la costituzione; la dichiarazione di illegittimità costituzionale è da correlare all'impossibilità di attribuire alla disposizione un significato che la renda conforme a costituzione; il giudice rimettente non ha vagliato ulteriori opzioni ermeneutiche, limitandosi in buona sostanza a chiedere alla Corte di avallare sul piano interpretativo la norma censurata;</p> <p>vedasi sul punto la richiamata sentenza 23 maggio 1995, n. 188 e le richiamate ordinanze 23 febbraio 1989, n. 63, 22 luglio 2005, n. 306, 28 gennaio 2005, n. 57, 7 aprile 2006, n. 143, 5 maggio 2006, n. 187 e 6 luglio 2006, n. 272;</p> <p>il TRGA di Trento aveva sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 129, comma 8, della legge provinciale n. 22 del 1991, riguardante la concessione in sanatoria; tale articolo prevede (comma 1) la sanabilità dell'opera abusiva quando "risulti conforme agli strumenti urbanistici in vigore e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera sia al momento della presentazione della domanda", fatto salvo "il potere di rilasciare la concessione edilizia quando sia</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data				
			Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			<p>regolarmente richiesta e conforme al momento del rilascio alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate, anche se l'opera per la quale è richiesta sia già stata realizzata abusivamente" (comma 8);</p> <p>la questione era stata sollevata per violazione del principio stabilito dalla normativa statale (articoli 13 della legge n. 47 del 1985 e 36 del d.p.r. 380 del 2001) della conformità dell'opera alla normativa vigente sia al tempo della sua realizzazione sia a quello del rilascio della concessione (cd. doppia conformità), sul presupposto del mancato rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico, alla cui osservanza il legislatore provinciale è vincolato anche nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva; il giudice "a quo" aveva ritenuto, altresì, l'impugnata norma in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 231/1993, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 129, commi primo e terzo, della l.p. n. 22/1991 nella versione originariamente in vigore</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data	Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
1	95	11.04.2008	<p>sentenza (red. Mazzella) G.U. 16.04.2008, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 17</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia contro Stato</p> <p><u>ricorso n. 13/2007</u> G.U. 28.03.2007, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 13</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deliberazione della Giunta provinciale 15 febbraio 2007, n. 325</li> <li>• parere Seconda Commissione permanente espresso nella seduta dd. 04.04.2007</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd. 07.05.2007, n. 1</li> </ul>	<p>1.8 (strumenti economico finanziari)</p> <p>1.6.2. (organizzazione e personale)</p> <p>4.8. (ambiente)</p>	<p><u>legge 27 dicembre 2006, n. 296</u> concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (articolo 1, commi 560, 588, 589, 590, 1221 e 1226)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 3, 24, 97, 113, 117 e 119 della costituzione, in collegamento con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3</li> <li>• articolo 8, n. 1), n. 3), n. 5), n. 6), n. 7), n. 8), n. 11) n. 13), n. 14), n. 15), n. 16), n. 18), n. 20), n. 21), articolo 9, n. 10) e n. 11) e articolo 16 dello statuto, nonché titolo VI dello statuto, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386</li> <li>• norme di attuazione di cui ai d. lgs nn. 266 del 1992 riguardante il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento (articoli 2 e 4) e 268 del 1992 (articoli 10, 17 e 18) in materia di finanza regionale e provinciale; norme di attuazione di cui ai d.p.r. nn. 279 del 1974, 527 del 1987, 474 del 1975, 115 del 1973, 381 del 1974, nonché di cui al</li> </ul>	<p>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 560, della legge n. 296 del 2006 nella parte in cui si applica anche alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, riservando a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006</p> <p>la disciplina censurata dalla Provincia vincola, relativamente al triennio 2007-2009, le amministrazioni soggette al patto di stabilità interno, che intendano assumere personale a tempo determinato, a riservare nei relativi bandi una quota, non inferiore al sessanta per cento del totale dei posti programmati, ai soggetti con i quali siano già in corso uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, aventi una durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006;</p> <p>la norma impugnata non può essere qualificata come principio di coordinamento della finanza pubblica; la disciplina delle modalità di accesso al pubblico impiego regionale è da ricondurre alla materia dell'organizzazione amministrativa delle regioni e degli enti pubblici regionali, rientrando nella competenza residuale delle regioni (articolo 117, quarto comma, della costituzione), estensibile anche alla Provincia, in virtù di quanto previsto dall'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001; l'articolo 117, quarto comma, della costituzione prevede, infatti, una forma di autonomia più ampia rispetto a quella attribuita dallo statuto, il quale nell'ascrivere la materia dell'"ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto" alla competenza legislativa esclusiva condiziona l'esercizio del potere legislativo al rispetto dei limiti indicati dall'articolo 4 dello statuto medesimo;</p> <p>sulla riconducibilità della disciplina delle modalità di accesso al pubblico impiego regionale alla materia innominata dell'organizzazione amministrativa delle regioni e degli enti pubblici regionali e sulla relativa collocazione nella competenza residuale delle regioni vedasi la richiamata sentenza 14 dicembre 2004, n. 380</p> <p>il ricorso n. 13/2007 è stato, altresì, definito dalle sentenze nn. 104 e 190 del 2008</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data				
			Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale		d. lgs. n. 463 del 1999 e ai d.p.r. n. 197 del 1980 e 526 del 1987 (articoli 7 e 8); <ul style="list-style-type: none"> <li>violazione dei principi di certezza del diritto, di ragionevolezza, di proporzionalità e di leale collaborazione</li> </ul>	
2	104	18.04.2008	<p>sentenza (red. Maddalena) G.U. 23.04.2008, 1ª serie speciale n. 18</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia contro Stato</p> <p><u>ricorso n. 13/2007</u></p> <p>G.U. 28.03.2007, 1ª serie speciale n. 13</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>deliberazione della Giunta provinciale 15 febbraio 2007, n. 325</li> <li>parere Seconda Commissione permanente espresso nella seduta dd. 04.04.2007</li> <li>deliberazione Consiglio provinciale dd. 07.05.2007, n. 1</li> </ul>	<p>1.8 (strumenti economico finanziari)</p> <p>1.6.2. (organizzazione e personale)</p> <p>4.8. (ambiente)</p>	<p><u>legge 27 dicembre 2006, n. 296</u> concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (articolo 1, commi 560, 588, 589, 590, 1221 e 1226)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>articoli 3, 24, 97, 113, 117 e 119 della costituzione, in collegamento con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3</li> <li>articolo 8, n. 1), n. 3), n. 5), n. 6), n. 7), n. 8), n. 11) n. 13), n. 14), n. 15), n. 16), n. 18), n. 20), n. 21), articolo 9, n. 10) e n. 11) e articolo 16 dello statuto, nonché titolo VI dello statuto, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386</li> <li>norme di attuazione di cui ai d. lgs. nn. 266 del 1992 riguardante il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento (articoli 2 e 4) e</li> </ul>	<p>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1226, della legge n. 296 del 2006 nella parte in cui obbliga le province autonome di Trento e di Bolzano ad uniformarsi ai criteri minimi uniformi definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, riservando a separate pronunce la decisione sull'impugnativa delle altre disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006</p> <p>competete alle Province autonome attuare sul loro territorio la direttiva 92/43/CEE (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli <i>habitat</i> naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica), la quale impone misure di salvaguardia sui siti di importanza comunitaria (SIC), misure di conservazione sulle zone speciali di conservazione (ZSC) e sulle zone di protezione speciale (ZPS) a seguito della 'definizione' di queste ultime di intesa con lo Stato; non spetta allo Stato imporre alle province autonome di conformarsi, nell'adozione di tali misure, "ai criteri minimi uniformi" di un emanando decreto ministeriale;</p> <p>la competenza della Provincia trova fondamento nella materia dei "parchi per la protezione della flora e della fauna" (articolo 8, n. 16, dello statuto), attribuita alla competenza legislativa primaria della medesima;</p> <p>sulla competenza delle province autonome in ordine all'attuazione nel rispettivo territorio della direttiva 92/43/CEE vedasi le richiamate sentenze della Corte costituzionale nn. 425 del 10 novembre 1999 e 378 del 14 novembre 2007;</p> <p>il ricorso n. 13/2007 è stato, altresì, definito dalle sentenze nn. 95 e 190 del 2008</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data				
			Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale		268 del 1992 (articoli 10, 17 e 18) in materia di finanza regionale e provinciale; norme di attuazione di cui ai d.p.r. nn. 279 del 1974, 527 del 1987, 474 del 1975, 115 del 1973, 381 del 1974, nonchè di cui al d. lgs. n. 463 del 1999 e ai d.p.r. n. 197 del 1980 e 526 del 1987 (articoli 7 e 8); <ul style="list-style-type: none"> <li>violazione dei principi di certezza del diritto, di ragionevolezza, di proporzionalità e di leale collaborazione</li> </ul>	
3	190	06.06.2008	sentenza (red. Tesauro)) G.U. 11.06.2008, 1ª serie speciale n. 25  giudizio di legittimità costituzionale in via principale  Provincia contro Stato  <u>ricorso n. 13/2007</u> G.U. 28.03.2007, 1ª serie speciale n. 13 <ul style="list-style-type: none"> <li>deliberazione della Giunta provinciale 15 febbraio 2007, n. 325</li> <li>parere Seconda Commissione permanente espresso nella seduta dd. 04.04.2007</li> <li>deliberazione Consiglio provinciale dd. 07.05.2007, n. 1</li> </ul>	1.8 (strumenti economico finanziari)  1.6.2. (organizzazione e personale)  4.8. (ambiente)	<u>legge 27 dicembre 2006, n. 296</u> concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (articolo 1, commi 560, 588, 589, 590, 1221 e 1226) <ul style="list-style-type: none"> <li>articoli 3, 24, 97, 113, 117 e 119 della costituzione, in collegamento con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3</li> <li>articolo 8, n. 1), n. 3), n. 5), n. 6), n. 7), n. 8), n. 11) n. 13), n. 14), n. 15), n. 16), n. 18), n. 20), n. 21), articolo 9, n. 10) e n. 11) e articolo 16 dello statuto, nonché titolo VI dello statuto, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386</li> </ul>	riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale sollevate <u>dichiara non fondata</u> la questione di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, promossa in riferimento all'articolo 52 dello statuto e <u>inammissibili</u> le questioni di legittimità costituzionale del medesimo comma promosse in riferimento agli articoli 24, 97 e 113 della Costituzione, nonché al principio di certezza del diritto ed all'autonomia finanziaria delle Regioni, di cui al Titolo VI dello statuto speciale; <u>dichiara l'illegittimità costituzionale</u> dell'articolo 1, commi 588, 589 e 590, della legge n. 296 del 2006; <u>dichiara non fondate</u> le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587 e 591 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, promosse dalle due province autonome in riferimento agli articoli 8, n.1, 104, al Titolo VI dello statuto speciale, nonché alle norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 305 del 1988 e ai d. l.vi nn. 266 e 268 del 1992;  il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi ad obiettivi nazionali, anche in relazione agli obblighi comunitari, non riguarda solo le regioni a statuto ordinario in base all'articolo 119 della Costituzione ma anche le province autonome nell'esercizio dell'autonomia finanziaria prevista dallo statuto speciale; vi è, quindi, una sostanziale coincidenza tra limiti posti all'autonomia finanziaria delle regioni ordinarie dall'articolo 119 della Costituzione e limiti posti all'autonomia

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data				
			Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale		<ul style="list-style-type: none"> <li>norme di attuazione di cui ai d. lgs nn. 266 del 1992 riguardante il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento (articoli 2 e 4) e 268 del 1992 (articoli 10, 17 e 18) in materia di finanza regionale e provinciale; norme di attuazione di cui ai d.p.r. nn. 279 del 1974, 527 del 1987, 474 del 1975, 115 del 1973, 381 del 1974, nonché di cui al d. lgs. n. 463 del 1999 e ai d.p.r. n. 197 del 1980 e 526 del 1987 (articoli 7 e 8);</li> <li>violazione dei principi di certezza del diritto, di ragionevolezza, di proporzionalità e di leale collaborazione</li> </ul>	<p>finanziaria delle Province autonome dallo statuto speciale;</p> <p>l'obbligo posto in capo alle amministrazioni pubbliche regionali e locali di comunicare annualmente al Dipartimento della funzione pubblica dati riguardanti la partecipazione delle medesime amministrazioni a consorzi ed a società, la previsione della pubblicità di tali dati e la loro trasmissione alle Camere sono finalizzati a garantire un'adeguata conoscenza della spesa pubblica in relazione all'adozione a livello centrale di misure di carattere finanziario per assicurare il rispetto dei parametri fissati nel patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. Esse sono, quindi, da ricondurre alla competenza statale di coordinamento della finanza pubblica, costituente un limite all'autonomia finanziaria delle province autonome; analogamente la previsione di sanzioni volte ad assicurare il rispetto di limiti complessivi di spesa imposti a regioni ed enti locali, da comminare agli enti che abbiano superato tali limiti, rientra tra i principi di coordinamento della finanza pubblica, vincolanti le regioni e le province autonome;</p> <p>la Provincia non può prendere parte alla deliberazione di un Consiglio dei ministri volta a determinare l'entità del credito dello Stato, nonché le modalità e i termini di pagamento dello stesso da parte degli enti obbligati, stante l'esclusiva attribuzione dell'adozione del provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, anziché all'organo collegiale Governo, laddove non sia stata raggiunta l'intesa prescritta;</p> <p>sui principi generali in materia di coordinamento della finanza pubblica vedasi le richiamate sentenze 10 marzo 2006 n. 88 e 16 marzo 2007, n. 88; sulla riconducibilità delle sanzioni volte ad assicurare il rispetto di limiti complessivi di spesa ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica vedasi le richiamate sentenze 17 maggio 2007, n. 169 e 5 dicembre 2007, n. 412</p> <p>il ricorso n. 13/2007 è stato altresì definito dalle sentenze nn. 95 e 104 del 2008</p>
4	329	1.08.2008	sentenza (red. Maddalena) G.U. 06.08.2008, 1ª serie speciale n. 33  giudizio per conflitto di attribuzione	4.8. (ambiente)  parchi (4.8.2.)	<u>decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</u> 17 ottobre 2007, n. 184, recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone	<u>dichiara che non spetta allo Stato imporre alle province autonome di Trento e Bolzano di conformarsi al decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare</u> dd. 17 ottobre 2007; <u>annulla</u> gli articoli da 1 a 7 e relativi allegati nella parte in cui si riferiscono anche alle province autonome di Trento e di Bolzano



N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data				
			Provincia contro Stato  <u>ricorso n. 11/2007</u> G.U. 06.02.2008, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 7 <ul style="list-style-type: none"> <li>deliberazione della Giunta provinciale 30 novembre 2007, n. 2697</li> </ul>	tutela del paesaggio (4.8.1.)	speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)";  <ul style="list-style-type: none"> <li>articolo 117, comma sesto, della Costituzione</li> <li>legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (articolo 10)</li> <li>articoli 8, nn. 1), 5), 6), 7), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 20), 21), 9, nn. 9) e 10), e 16 dello statuto</li> <li>norme di attuazione di cui ai d.p.r. nn. 279 del 1974, 527 del 1987, 115 del 1973, 381 del 1974, 474 del 1975, 197 del 1980, 526 del 1987, nonché di cui ai d. lgs. nn. 463 del 1999 e 266 del 1992</li> </ul>	la sentenza n. 104 del 18.04.2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina legislativa statale (articolo 1, comma 1226, legge n. 296 del 2006), che obbligava le province autonome a rispettare i criteri minimi uniformi definiti dal decreto oggetto di impugnativa; la sopravvenuta caducazione per illegittimità costituzionale della disposizione legislativa di base determina l'illegittimità del decreto ministeriale, che in quella disposizione trova fondamento normativo

**DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVE ALLA XIII<sup>a</sup> LEGISLATURA PROVINCIALE: 43**

- a) giudizi di legittimità costituzionale in via principale: n. 30  
 b) giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale: n. 2  
 c) giudizi per conflitto di attribuzione: n. 11

**DECISIONI ANNO 2003: 1**

giudizi di legittimità costituzionale in via principale: 1  
 giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale: 0  
 giudizi per conflitto di attribuzione: 0

**DECISIONI ANNO 2004: 8**

giudizi di legittimità costituzionale in via principale: 5  
 giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale: 0  
 giudizi per conflitto di attribuzione: 3

**DECISIONI ANNO 2005: 11**

giudizi di legittimità costituzionale in via principale: 7  
 giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale: 0  
 giudizi per conflitto di attribuzione: 4

**DECISIONI ANNO 2006: 11**

- a) giudizi di legittimità costituzionale in via principale: 7
- b) giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale: 1
- c) giudizi per conflitto di attribuzione: 3

**DECISIONI ANNO 2007: 8**

- a) giudizi di legittimità costituzionale in via principale: 7
- b) giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale: 1
- c) giudizi per conflitto di attribuzione: 0

**DECISIONI ANNO 2008: 4**

- a) giudizi di legittimità costituzionale in via principale: 3
- b) giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale: 0
- c) giudizi per conflitto di attribuzione: 1

**LEGENDA:**

- nel prospetto sono indicate le decisioni della Corte costituzionale relative alla XIII<sup>a</sup> legislatura provinciale, riguardanti i giudizi di legittimità costituzionale (in via principale e in via incidentale) e i giudizi relativi a conflitti di attribuzione, promossi da o contro la Provincia autonoma di Trento, o nei quali sia intervenuta la Provincia medesima;
- ai fini del presente lavoro la durata della legislatura viene fatta coincidere con la data delle elezioni provinciali;
- le decisioni sono riportate in ordine cronologico, prendendo come riferimento la data del relativo deposito presso la cancelleria della Corte costituzionale;
- l'indicazione degli estremi e contenuti delle decisioni ha come fonte di riferimento la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie speciale;
- l'indicazione degli estremi e dei contenuti dei ricorsi ha come fonte di riferimento i relativi atti consiliari e di giunta, nonché la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie speciale

Gianna Morandi